

CAPITOLO I

OGGETTO ED AMMONTARE DELL'APPALTO DESIGNAZIONE SOMMARIA DELLE OPERE CONDIZIONI DI APPALTO

Art. 1

OGGETTO DELL'APPALTO

L'appalto ha per oggetto "*Lavori di manutenzione straordinaria urgente della Piscina Comunale*".
Codice CUP: _____ – Codice CIG: _____

Le indicazioni del presente Capitolato di cui ai successivi articoli ne forniscono la consistenza quantitativa e qualitativa e le caratteristiche di esecuzione.

Art. 2

AMMONTARE DELL'APPALTO

2.1 IMPORTO COMPLESSIVO DELL'APPALTO (IVA ESCLUSA)

L'importo complessivo dei lavori compresi nel presente appalto ammonta presuntivamente a € **74.070,16** (Euro *Settantaquattromilasettanta/16*), di cui: € **42.422,44** (Euro *quarantaduemilaquattrocentoventidue/44*) soggetti al ribasso d'asta, € **12.011,84** (Euro *dodicimilaundici/84*) costi per la sicurezza ed € **19.635,88** (Euro *diciannovemilaseicentotrentacinque/88*) per mano d'opera entrambi non soggetti a ribasso d'asta.

2.2 LAVORI A MISURA OD A CORPO - DISTRIBUZIONE DEGLI IMPORTI

Con riferimento all'importo di cui precedentemente, la distribuzione relativa alle varie categorie di lavoro da realizzare risulta riassunta nel seguente prospetto:

TAB. I - 1 – Lavori a misura- Distribuzione degli importi

LAVORAZIONI OMOGENEE		A MISURA	A CORPO	
		Euro	Euro	%
1	Opere edili	€. 42.422,44	€. 0	57,27
2	Opere di sicurezza	€. 12.011,84	€. 0	16,22
3	Mano D'opera	€. 19.635,88	€. 0	26,51
TOTALE		€. 74.070,16	€. 0	100

2.3 VARIAZIONI DEGLI IMPORTI

Le cifre del precedente prospetto, che indicano gli importi presuntivi delle diverse categorie di lavoro a misura ed a corpo e delle diverse opere e gruppi di opere, soggetti al medesimo ribasso d'asta, potranno variare tanto in più quanto in meno (e ciò sia in via assoluta quanto nelle reciproche proporzioni a seguito di modifiche, aggiunte o soppressioni che l'Amministrazione appaltante riterrà necessario od opportuno apportare al progetto) nei limiti e con le prescrizioni di cui all'art. 132 del Codice dei contratti pubblici, come recepito con L.R. n° 12/11, ed artt. 161 e 162 del Regolamento D.P.R. 207/2010, come recepito con L.R. n° 12/11 (nel prosieguo Codice e Regolamento).

Art. 3

DESIGNAZIONE SOMMARIA DELLE OPERE

L'appalto ha per oggetto l'esecuzione di tutte le opere e forniture necessarie per i lavori di "*Lavori di manutenzione straordinaria urgente della Piscina Comunale*".

Le opere che formano oggetto del presente appalto possono riassumersi come di seguito sommariamente indicato, salvo più precise indicazioni che all'atto esecutivo potranno essere impartite dalla Direzione dei lavori:

- ricostruzione delle parti degradate o in fase di distacco con prodotti idonei a sostituire il calcestruzzo originario;
- protezione della struttura oggetto di intervento anche nelle zone profonde che potrebbero aver delle armature metalliche più o meno parzialmente già in fase di ossidazione;
- protezione corticale con sistemi idonei a rendere le superfici esposte impermeabili all'acqua ed agli agenti aggressivi ma senza alterare la necessità di traspirare che hanno le strutture in c.a. E' da escludere al momento qualunque tipo di soluzione che preveda mascherature con scossaline metalliche che nascondano le zone riparate lasciando eventuali degradi futuri nascosti e non controllabili.

- Ripristino di parti di opere in ferro ed in particolare interventi di manutenzione straordinaria dei due cancelli di ingresso di viale del Fante e del cancello di ingresso interno alla piscina scoperta, essendo gli stessi fortemente danneggiati dall'ossidazione che ha già eroso qualche elemento fino al distacco dalla struttura portante, nonchè alcuni piccoli interventi di natura edile, meglio rilevabili dall'allegato computo. Motorizzazione cancelli; Verniciatura opere in ferro.

Art. 4

CATEGORIA PREVALENTE, CATEGORIE SCORPORABILI E SUBAPPALTABILI

Ai sensi dell' articolo 40 del "Codice dei contratti pubblici" e in conformità all'Allegato "A" del Regolamento DPR 207/2010, i lavori sono classificati nella categoria prevalente "OG 1".

Ai sensi dell'Art. 109 del Regolamento DPR 207/2010, e in conformità all'Allegato A del Regolamento DPR 207/2010, sono previsti lavori appartenenti a categorie scorporabili e subappaltabili, il tutto secondo la seguente Tabella:

Lavorazione	Categoria	Classifica	Importo (euro)	%	Note
Edifici Civili	OG. 1	I	€. 74.070,16	100 %	
TOTALE COMPLESSIVO DEI LAVORI D'APPALTO			€. 74.070,16	100%	

Ai sensi e per gli effetti dell'Art. 170 del Regolamento DPR 207/2010 i lavori appartenenti alla categoria prevalente sono subappaltabili nella misura massima del 30% ad imprese in possesso dei requisiti necessari.

Art. 5

GRUPPI DI LAVORAZIONI OMOGENEE, CATEGORIE CONTABILI

I gruppi di lavorazioni omogenee di cui all'articolo 132 del "Codice dei contratti pubblici", dell'art. 43, commi 6, 7 e 8, del Regolamento DPR 207/2010, e dell'articolo 7 del presente Capitolato, sono indicate nella seguente tabella facente parte integrante e sostanziale del contratto.

GRUPPI DI CATEGORIE E PRINCIPALI SOTTOVOCI	Euro	%
EDIFICI CIVILI:		
Demolizioni rimozioni e trasporto a discarica	€. 4.361,80	5,89
Conglomerati cementizi per strutt. in c.a.	€. 392,16	0,53
Pavimentazioni rivestimenti ed intonaci e varie.	€. 13.422,95	18,12
Risanamenti di strutture in c.a.	€. 18.700,90	25,25
Sostituzione degli elementi danneggiati dei cancelli e ringhiera	€. 9.993,83	13,49
Verniciatura e zincatura opere in ferro	€. 3.720,48	5,02
Motorizzazione cancelli scorrevoli e relativi impianti.	€. 11.466,20	15,48
Opere di sicurezza.	€. 12.011,84	16,22
Sommano	€. 74.070,16	100

Art. 6

DICHIARAZIONE PRELIMINARE E CONDIZIONI DI APPALTO

6.1 DICHIARAZIONE PRELIMINARE

L'offerta da presentare per l'affidamento dei lavori designati dal presente Capitolato dovrà essere accompagnata da apposita dichiarazione con la quale l'impresa concorrente, attesti:

- Di avere preso conoscenza delle opere da eseguirsi, attraverso l'esame degli elaborati progettuali, compreso il computo metrico.
- Di avere visitato la località interessata dai lavori, di avere preso conoscenza delle condizioni locali, ivi comprese quelle di viabilità e di accesso, nonché di avere verificato le capacità e disponibilità in quanto compatibili con i tempi di esecuzione previsti.
- Di avere considerato la distanza delle cave di prestito, aperte o da aprirsi, e le condizioni di operabilità delle stesse per la durata e l'entità dei lavori.
- Di avere considerato la distanza delle pubbliche discariche o delle discariche autorizzate e le condizioni imposte dagli Organi competenti.
- Di avere accertato l'esistenza e la normale reperibilità sul mercato dei materiali da impiegare, in correlazione anche ai tempi previsti per la durata dei lavori.
- Di avere valutato tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire tanto sul costo dei materiali, quanto sul costo della mano d'opera, dei noli e dei trasporti e conseguentemente sulla determinazione dei prezzi; di influire altresì sulle condizioni contrattuali in generale e sull'esecuzione dei lavori e di avere giudicato i lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi in complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto.
- Di avere effettuato una verifica della mano d'opera necessaria per l'esecuzione dei lavori nonchè della disponibilità di attrezzature adeguate all'entità ed alla tipologia e categoria dei lavori in appalto.
- Di essere perfettamente edotto del programma dei lavori e dei giorni nello stesso considerati per andamento climatico sfavorevole.
- Di aver tenuto conto, nella preparazione dell'offerta, degli obblighi relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di condizioni di lavoro e di previdenza ed assistenza in vigore nel luogo in cui dovranno essere eseguiti i lavori;
- Di avere tenuto conto nella presentazione dell'offerta dei possibili disagi e difficoltà operative
- Di avere attentamente vagliato tutte le indicazioni e clausole del presente Capitolato Speciale d'Appalto ed, in particolare, quelli riguardanti gli obblighi e responsabilità dell'Appaltatore

n) - Di aver preso conoscenza del Piano di Sicurezza e Coordinamento (1).

o) - Di aver preso conoscenza del "Protocollo di legalità" stipulato tra il Ministero dell'Interno e la Regione Siciliana in data 12 luglio 2005, e successive integrazioni, e di impegnarsi ad osservarne gli obblighi in esso contenuti.

In nessun caso si procederà alla stipulazione del contratto, se il Responsabile del procedimento e l'Appaltatore non abbiano dato atto, con verbale da entrambi sottoscritto, del permanere delle condizioni che consentono l'immediata esecuzione dei lavori.

6.2 CONDIZIONI DI APPALTO

L'Appaltatore non potrà eccepire durante l'esecuzione dei lavori, la mancata conoscenza di condizioni o la sopravvenienza di elementi non valutati o non considerati, tranne che tali nuovi elementi si configurino come cause di forza maggiore contemplate dal Codice Civile (e non escluse da altre norme del presente Capitolato) o che si riferiscono a condizioni soggette a revisioni.

Con l'accettazione dei lavori l'Appaltatore dichiara implicitamente di avere la possibilità ed i mezzi necessari per procedere all'esecuzione degli stessi secondo i migliori precetti dell'arte e con i più aggiornati sistemi costruttivi e di essere in grado di fornire tutte le certificazioni e dichiarazioni connessi all'esecuzione dei lavori e dovute dalle Leggi vigenti

Qualora a giudizio insindacabile della Direzione dei lavori l'Appaltatore non adempia agli obblighi contrattuali o si renda colpevole di negligenza o frode oppure sospenda inopportuno i lavori gli verrà intimato, a mezzo di ordine di servizio, di attenersi alle prescrizioni confacenti al caso e, qualora l'imprenditore non vi ottemperi nel termine di 15 (quindici) giorni il contratto sarà risolto ipso jure e l'Amministrazione potrà prendere possesso dei lavori ed affidarne ad altri la prosecuzione.

L'Appaltatore resterà responsabile dei danni, ivi compresi quelli derivanti dalla necessità di riappaltare i lavori a seguito di risoluzione del contratto.

Art. 7

VARIAZIONI ALLE OPERE PROGETTATE - CASO DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

7.1 GENERALITÀ

Le indicazioni di cui ai precedenti articoli ed i disegni da allegare al contratto, riferite alle lavorazioni da eseguire e previste in progetto, debbono ritenersi unicamente come norma di massima in quanto in sede esecutiva con appositi O.d.S. la Direzione dei Lavori potrà richiedere l'esecuzione di lavorazioni che possano migliorare la funzionalità generale delle opere e la resa di una migliore efficacia dei lavori appaltati e/o delle opere da eseguire.

L'Amministrazione si riserva perciò la insindacabile facoltà di introdurre all'atto esecutivo, quelle varianti che riterrà più opportune, nell'interesse della buona riuscita e dell'economia dei lavori, senza che l'Appaltatore possa trarne motivi per avanzare pretese di compensi ed indennizzi di qualsiasi natura e specie, non stabiliti dal vigente Capitolato Generale o dal presente Capitolato Speciale.

Di contro l'Appaltatore non potrà in alcun modo apportare variazioni di propria iniziativa al progetto, anche se di dettaglio. Delle variazioni apportate senza il prescritto ordine o benestare della Direzione Lavori, potrà essere ordinata la eliminazione a cura e spese dello stesso, salvo il risarcimento dell'eventuale danno arrecato all'Amministrazione appaltante.

Ai sensi dell'art. 132 del "Codice dei contratti pubblici" le varianti in corso d'opera potranno rendersi necessarie, sentito il progettista e il direttore dei lavori, nei casi:

- a) - per esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni di legge e regolamentari;
- b) - per cause impreviste od imprevedibili accertate nei modi stabiliti dal Regolamento o per l'intervenuta possibilità di utilizzare materiali, componenti e tecnologie non esistenti al momento della progettazione che potrebbero determinare, senza aumento di costo, significativi miglioramenti nella qualità dell'opera o di sue parti e sempre che non si alterino l'impostazione progettuale;
- c) - per la presenza di eventi inerenti la natura e specificità dei beni sui quali si interviene verificatisi in corso d'opera, o di rinvenimenti imprevisti o non prevedibili nella fase progettuale;
- d) - nei casi previsti dall'art. 1664, 2° comma, del Codice Civile;
- e) - per il manifestarsi di errori od omissioni del progetto esecutivo che possano pregiudicare, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera o la sua utilizzazione.

7.2 MOTIVAZIONI E CASO DI RISOLUZIONE

Ove le varianti di cui alla precedente lett. e) dovessero eccedere il quinto dell'importo originario del contratto, l'Amministrazione procederà alla risoluzione del contratto ed indirà una nuova gara alla quale sarà invitato l'aggiudicatario iniziale. La risoluzione del contratto, ai sensi del presente articolo, darà luogo al pagamento dei lavori eseguiti, dei materiali utili e del 10% dei lavori non eseguiti, fino a quattro quinti dell'importo del contratto.

Art. 8

ECCEZIONI DELL'APPALTATORE

Nel caso che l'Appaltatore ritenga che le disposizioni impartite dalla Direzione Lavori siano difformi dai patti contrattuali, o che le modalità esecutive e gli oneri connessi alla esecuzione dei lavori siano più gravosi di quelli previsti nel presente Capitolato, si da richiedere la formazione di un nuovo prezzo o la corresponsione di un particolare compenso, egli, prima di dar corso all'Ordine di Servizio con il quale tali lavori siano stati disposti, dovrà inoltrare le proprie eccezioni e/o riserve nei modi e nei tempi prescritti, a partire da quando i fatti che la motivano si siano verificati o siano venuti a sua conoscenza.

(1) Se ed in quanto allegato al progetto.

L'eccezione ed i reclami non presentati per iscritto o al di fuori dei termini stabiliti e così pure le riserve che, per essere specificate e documentate o comunque non completate dall'importo richiesto per il maggior compenso, si appaleseranno generici e saranno considerati come non espressi.

Poiché tale norma ha lo scopo di non esporre l'Amministrazione a spese impreviste, resta contrattualmente stabilito che per tale motivo non saranno accolte richieste postume e che le eventuali relative riserve si intenderanno prive di qualsiasi efficacia.

Si richiamano sull'argomento gli artt. 164, 190 e 191 del Regolamento DPR 207/2010.

CAPITOLO II

DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L'APPALTO

Art. 9

OSSERVANZA DELLE LEGGI, DEL REGOLAMENTO E DEL CAPITOLATO GENERALE

Per quanto non sia in contrasto con le condizioni stabilite dal presente Capitolato e dal contratto, l'esecuzione dell'appalto è soggetta, nell'ordine, all'osservanza delle seguenti statuizioni:

- a) - Decreto Legislativo 12 Aprile 2006 n° 163 "Codice dei contratti pubblici" come recepito con L.R.12/07/2011 n° 12.
- b) - Legge n. 98 del 09/08/2013
- c) - D.P.R. 05/10/2010 n° 207 "Regolamento" come recepito con L.R. 12/07/2011 n°12.
- d) - Capitolato Generale di Appalto, adottato con D.M. LL. PP. 19 aprile 2000, n. 145 e s.m.i.
- e) - D.M. 02/12/2000, n. 398 e successive modifiche e integrazioni e s.m.i.
- f) - Legge Regionale 21 Agosto 2007 n 20, e Legge Regionale n 16 del 03 Agosto 2010.
- g) - Legge Regionale 12 luglio 2011 n° 12;
- h) - Regolamento di esecuzione ed attuazione della legge regionale n°12 del 12/7/2011 emanata con Decreto Presidenziale Regione Siciliana n°13 del 31/01/2012;
- i) - D. Lgs. 9 aprile 2008 n° 81 " Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro";
- j) - Disposizioni normative e retributive risultanti dai contratti collettivi di lavoro;
- k) - Leggi in materia di prevenzione e di lotta contro la delinquenza mafiosa;
- l) - Legge sulle opere pubbliche del 20 marzo 1865, n. 2248 allegato F (per quanto applicabile);
- m) - Le Leggi, i Decreti, i Regolamenti e le Circolari Ministeriali emanate e vigenti alla data di esecuzione dei lavori;
- n) - Le Leggi, i Decreti, i Regolamenti e le Circolari emanate e vigenti, per i rispettivi ambiti territoriali, nella Regione, Provincia e Comune in cui si eseguono le opere oggetto dell'appalto;
- o) - Le norme emanate dal C.N.R., le norme U.N.I., le norme C.E.I., le tabelle CEI-UNEL ed i testi citati nel presente Capitolato;

Nonché tutte le normative previste ed in vigore nella Regione Siciliana.

L'Appaltatore è tenuto all'osservanza di tutte le leggi, decreti, regolamenti, circolari e ordinanze, vigenti nella Reg. Siciliana in materia di opere pubbliche, emanate per le rispettive competenze dello Stato, dalla Regione stessa, dalla Provincia di Palermo, dal Comune di Palermo, dagli altri Enti cointeressati, che comunque possano riguardare direttamente o indirettamente l'oggetto dell'appalto e che, in quanto vigenti ed applicabili e non modificate dai documenti contrattuali, vengono a formare parte integrante e sostanziale degli stessi.

Gli oneri conseguenti all'applicazione delle norme tutte di cui sopra, vigenti ed applicabili alla data di aggiudicazione dei lavori, si intendono compresi e compensati nel prezzo globale e nei prezzi unitari di elenco.

Qualora nel corso del tempo contrattuale dovessero intervenire ulteriori norme, la cui osservanza dovesse modificare gli oneri esistenti a carico dell'Appaltatore all'atto della offerta, l'incidenza di detti oneri verrà valutata ai sensi della vigente normativa mediante redazione di nuovi prezzi, in aggiunta o detrazione rispetto ai prezzi contrattuali di elenco originario, a seconda che la modifica degli oneri a carico dell'Appaltatore determini un aggravio ovvero una diminuzione di detti medesimi oneri.

La sottoscrizione del contratto e del presente capitolato Speciale d'Appalto da parte dell'Appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza di tutte le leggi e regolamenti sopra richiamati ed alla loro accettazione incondizionata.

Art. 10

MODALITA' DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

Il contratto è stipulato interamente "a Misura" ai sensi dell'art. 53 comma 4 del "Codice dei contratti pubblici".

L'importo del contratto può variare, in aumento o in diminuzione, in base alle quantità effettivamente eseguite, fermi restando i limiti di cui all'articolo 132 del "Codice dei contratti pubblici", le condizioni previste dal presente Capitolato Speciale, e le prescrizioni di cui agli artt. 43 comma 8, 161 e 162 del Regolamento DP.R. 207/2010.

Il ribasso percentuale offerto dall'aggiudicatario in sede di gara si intende offerto e applicato a tutti i prezzi unitari in elenco i quali, così ribassati, costituiscono i prezzi contrattuali da applicare alle singole quantità eseguite.

I prezzi contrattuali sono vincolanti anche per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d'opera, qualora ammissibili ed ordinate o autorizzate ai sensi dell'articolo 132 del "Codice dei contratti pubblici".

I rapporti ed i vincoli negoziali di cui al presente articolo si riferiscono ai lavori posti a base d'asta mentre per gli oneri per la sicurezza e la salute nel cantiere, di cui all'art. 2, costituiscono vincolo negoziale i prezzi indicati a tale scopo dalla Stazione appaltante negli atti progettuali e in particolare nell'elenco dei prezzi allegati al presente capitolato speciale.

Art. 11

DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO

Ai sensi dell'art. 137 del Regolamento D.P.R. 207/2010, fanno altresì parte integrante del contratto di appalto oltre al presente Capitolato Speciale, anche i seguenti documenti:

- a) - Capitolato Generale di Appalto, adottato con D.M. LL. PP. 19 aprile 2000, n. 145 e s.m.i.;
- b) - Elenco dei Prezzi Unitari

- c) - *Programma dei Lavori (o "Cronoprogramma", redatto ai sensi dell'art. 40 del "Regolamento")*;
 - d) - *Piano di Sicurezza e di Coordinamento*;
 - e) - *Polizze di garanzia*
-
-
-

Eventuali altri disegni e particolari costruttivi delle opere da eseguire non formeranno parte integrante dei documenti di appalto e la Direzione si riserva di consegnarli all'Appaltatore in quell'ordine che crederà più opportuno, in qualsiasi tempo, durante il corso dei lavori.

Art. 12

CAUZIONE E COPERTURE ASSICURATIVE

12.1 CAUZIONE PROVVISORIA

Ai sensi dell'art. 75, comma 1, del "Codice dei contratti pubblici" l'offerta da presentare per l'affidamento dell'appalto sarà corredata da una cauzione provvisoria pari al 2% dell'importo dei lavori, da prestarsi anche mediante fideiussione bancaria od assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, e dall'impegno del fideiussore a rilasciare la garanzia definitiva qualora l'offerente risultasse aggiudicatario.

L'importo della cauzione, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del 50% per le Imprese che sono in possesso della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000

La garanzia fideiussoria deve prevedere espressamente la rinuncia del beneficiario della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del Codice Civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell'Amministrazione

La garanzia fideiussoria deve avere validità conformemente a quanto indicato al comma 5 del citato art.75 del Codice.

La cauzione sarà svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto. Ai non aggiudicatari la cauzione sarà svincolata entro trenta giorni dall'aggiudicazione.

12.2 CAUZIONE DEFINITIVA

La cauzione definitiva dovrà essere costituita nei modi prescritti dall'art. 113 del "Codice dei contratti pubblici".

Nel dettaglio, l'Appaltatore è obbligato a costituire una garanzia fideiussoria del 10 per cento dell'importo dei lavori con le modalità di cui alla cauzione provvisoria. In caso di ribasso d'asta superiore al 10 per cento, tale cauzione sarà aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti la predetta percentuale di ribasso; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento.

L'importo della cauzione, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del 50% per le Imprese che sono in possesso della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000

La garanzia fideiussoria, prevista con le modalità di cui all'art.75, comma 3, del Codice, deve prevedere espressamente la rinuncia del beneficiario della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del Codice Civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell'Amministrazione.

La cauzione definitiva è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 75 per cento dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. L'ammontare residuo, pari al 25 per cento dell'iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente.

La mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dell'affidamento, l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte dell'Amministrazione e la aggiudicazione dell'appalto (o della concessione) al concorrente che segue nella graduatoria.

La cauzione di cui al primo capoverso sta a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni nascenti dal contratto, del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, del rimborso di somme eventualmente corrisposte in più dall'Amministrazione appaltante rispetto alle risultanze della liquidazione finale, nonché della tacitazione di crediti esposti da terzi verso l'Appaltatore, salva, in tutti i casi, ogni altra azione ove la cauzione non risultasse sufficiente.

L'Amministrazione avrà il diritto di valersi della cauzione per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'Appaltatore nonché per provvedere al pagamento di quanto dovuto dallo stesso per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere.

12.3 COPERTURE ASSICURATIVE

12.3.1 Assicurazione per danni di esecuzione e responsabilità civile

L'Appaltatore è obbligato, ai sensi dell'art. 129, comma 1, del "Codice dei contratti pubblici", a stipulare una *polizza assicurativa* che copra i danni subiti dall'Amministrazione a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori che tenga quindi indenne l'Amministrazione da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azione di terzi o cause di forza maggiore. Si richiama l'articolo 125 del Regolamento D.P.R. 207/2010.

La polizza assicurativa dovrà anche prevedere una *garanzia di responsabilità civile* per danni a terzi nell'esecuzione dei lavori.(2).

La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.

12.3.2 Assicurazione indennitaria decennale

Ai sensi dell'art. 129, comma 2, del Codice dei contratti pubblici, per i lavori il cui importo superi gli ammontari stabiliti con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei Trasporti, l'Appaltatore (od il Concessionario) è inoltre obbligato a stipulare, con decorrenza dalla data di emissione del Certificato di collaudo provvisorio o del Certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori, una *polizza indennitaria decennale*, a copertura dei rischi di rovina totale o parziale dell'opera, ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi (3). Il limite di indennizzo della polizza non dovrà essere inferiore al 20 per cento del valore dell'opera realizzata e non superiore al 40 per cento, nel rispetto del principio di proporzionalità avuto riguardo alla natura dell'opera. con il limite massimo di 5.000.000 di euro

L'Appaltatore sarà altresì obbligato a stipulare, per i lavori di cui al precedente punto, una polizza di assicurazione della responsabilità civile per danni cagionati a terzi, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione e per la durata di dieci anni e con un indennizzo pari al 5 per cento del valore dell'opera realizzata con un minimo di 500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di euro.

La liquidazione della rata di saldo sarà subordinata all'accensione delle superiori polizze. Si richiama l'articolo 126 del Regolamento D.P.R. 207/2010

12.3.3 Garanzie di concorrenti riuniti

In caso di riunione di concorrenti le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative saranno presentate, su mandato irrevocabile, dell'impresa mandataria o capo gruppo in nome e per conto di tutti i concorrenti con responsabilità solidale, e con responsabilità "pro quota" a secondo dei casi.

Art. 13

STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

A norma dell'art. 11 del Codice dei contratti pubblici, la stipula del contratto di appalto avrà luogo, divenuta efficace l'aggiudicazione definitiva e fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti, entro sessanta giorni e comunque, fatto eccezione per i casi di cui dall'art. 11, comma 10bis, del Codice dei contratti pubblici, non prima di trentacinque giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione definitiva.

Qualora i termini di cui sopra non vengano rispettati, l'Appaltatore potrà svincolarsi da ogni impegno mediante atto notificato all'Amministrazione (4). Di contro l'Appaltatore sarà tenuto a stipulare il contratto nel termine stabilito.

A norma dell'art. 106, comma 3, del Regolamento D.P.R. 207/2010, in nessun caso si procederà alla stipulazione del contratto o alla consegna dei lavori ai sensi dell'art. 153, comma 1, del Regolamento D.P.R. 207/2010, se il Responsabile del procedimento e l'Appaltatore non abbiano concordemente dato atto, con apposito verbale, del permanere delle condizioni che consentano l'immediata esecuzione dei lavori.

Sono a carico dell'Appaltatore tutte le spese di bollo e registro, della copia del contratto e dei documenti e disegni di progetto.

Sono pure a carico dell'Appaltatore tutte le spese di bollo inerenti agli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello della data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.

Art. 14

CONSEGNA DEI LAVORI

14.1 CONSEGNA IN GENERALE

La consegna dei lavori all'Appaltatore avverrà con le modalità prescritte dagli artt. 153, 154 e 155 del Regolamento D.P.R. 207/2010.

Ai sensi e per effetto dell'art. 153 del Regolamento D.P.R. 207/2010 la consegna verrà effettuata non oltre 45 giorni dalla data di stipula del contratto. Per i cottimi fiduciari il termine decorrerà dalla data di accettazione dell'offerta. In caso di urgenza la consegna verrà effettuata, sotto le riserve di legge, giusta quanto stabilito dal suddetto articolo 153.

La consegna dovrà risultare da apposito verbale redatto in contraddittorio con l'Appaltatore e da predisporre ai sensi dell'art. 154 del regolamento D.P.R. 207/2010; dalla data di tale verbale decorre il termine utile per il compimento dell'opera e dei lavori

Qualora l'Appaltatore non si presenti nel giorno stabilito, la Direzione Lavori fisserà una nuova data, trascorsa la quale, inutilmente, l'Amministrazione avrà facoltà di risolvere il contratto e di incamerarne la cauzione. Qualora invece la consegna avvenga in

(2) La somma assicurata è stabilita nel bando di gara. Il massimale per l'assicurazione contro la responsabilità civile verso terzi sarà pari al 5% della somma assicurata per le opere, con un minimo di 500.000 Euro ed un massimo di 5.000.000 di Euro. Tra le persone assicurate dovranno specificatamente prevedersi il od i Direttori dei lavori, gli assistenti di cantiere, gli addetti alla contabilità, i collaudatori ed i rappresentanti dell'Amministrazione che per specifico incarico possano o debbano avere ingerenza nel cantiere.

La copertura assicurativa decorrerà dalla data di consegna dei lavori e cesserà alla data di emissione del Certificato di collaudo provvisorio (o di regolare esecuzione) e comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori.

Copia della polizza dovrà essere trasmessa all'Amministrazione almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori.

(3) La polizza dovrà contenere la previsione del pagamento in favore dell'Amministrazione a semplice richiesta, anche in pendenza dell'accertamento delle responsabilità e senza che occorranò consensi ed autorizzazione di qualunque specie.

(4) In caso di recesso l'Appaltatore non avrà diritto ad alcun compenso od indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali. Ove sia intervenuta la consegna dei lavori in via d'urgenza, il diritto al rimborso sarà esteso alle spese sostenute per l'esecuzione dei lavori ordinati e per le opere provvisoriali.

ritardo per fatto o colpa dell'Amministrazione, l'Appaltatore potrà avvalersi delle facoltà previste dai commi 8 e 9 dell'art.153 del Regolamento D.P.R. 207/2010.

14.2 CONSEGNA FRAZIONATA

Nel caso in cui manchi l'intera disponibilità dell'area sulla quale dovrà svilupparsi il cantiere, l'Amministrazione appaltante potrà disporre la consegna anche in più tempi successivi, con verbali parziali, senza che per questo l'Appaltatore possa sollevare eccezioni o trarre motivi per richiedere maggiori compensi od indennizzi.

La data legale della consegna, per tutti gli effetti di legge e di regolamento, sarà quella dell'ultimo verbale di consegna parziale (5).

In caso di consegna parziale, l'Appaltatore sarà tenuto a presentare un programma di esecuzione dei lavori che preveda la realizzazione prioritaria delle lavorazioni sulle aree e sugli immobili disponibili. Realizzati i lavori previsti dal programma, qualora permangano le cause di indisponibilità si applicherà la disciplina prevista dall'art.158 del Regolamento D.P.R. 207/2010

14.3 CAPISALDI DI LIVELLAZIONE

Unitamente agli occorrenti disegni di progetto, in sede di consegna sarà fornito all'Appaltatore l'elenco dei capisaldi di livellazione a cui si dovrà riferire nella esecuzione dei lavori (6).

La verifica di tali capisaldi dovrà essere effettuata con tempestività, in modo che non oltre sette giorni dalla consegna possano essere segnalate alla Direzione Lavori eventuali difformità riscontrate.

L'Appaltatore sarà responsabile della conservazione di capisaldi, che non potrà rimuovere senza preventiva autorizzazione.

14.4 INIZIO DEI LAVORI - PENALE PER IL RITARDO

L'Appaltatore darà inizio ai lavori immediatamente e ad ogni modo non oltre 15 giorni dal verbale di consegna.

In caso di ritardo sarà applicata una penale giornaliera di € 200/00 (Euro Duecento).

Ove il ritardo dovesse eccedere i 40 giorni dalla data di consegna si farà luogo alla risoluzione del contratto ed all'incameramento della cauzione.

Art. 15

TEMPO UTILE PER LA ULTIMAZIONE DEI LAVORI - PENALE PER IL RITARDO

Il tempo utile per dare ultimati tutti i lavori in appalto, ivi comprese eventuali opere di finitura ad integrazione di appalti scorporati, resta fissato in mesi 04 (Quattro) naturali successivi e continui, decorrenti dalla data dell'ultimo verbale di consegna (7).

In caso di ritardata ultimazione, la penale di cui all'art. 145 del Regolamento D.P.R. 207/2010, rimane stabilita nella misura dello 0,5 % dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo (8).

Tanto la penale, quanto il rimborso delle maggiori spese di assistenza, insindacabilmente valutate quest'ultime dalla Direzione Lavori, verranno senz'altro iscritte a debito dell'Appaltatore negli atti contabili (9).

Non saranno concesse proroghe al termine di ultimazione, salvo che nei casi espressamente contemplati dal presente Capitolato e per imprevedibili casi di effettiva forza maggiore, ivi compresi gli scioperi di carattere provinciale, regionale o nazionale (10).

Nel caso di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 136 del Codice dei contratti pubblici, ai fini dell'applicazione delle penali, il periodo di ritardo, a norma dell'art.159, comma 14, del Regolamento D.P.R. 207/2010, come sarà determinato sommando il ritardo accumulato dall'Appaltatore rispetto al programma esecutivo dei lavori di cui all'art.43, comma 10, dello stesso Regolamento D.P.R. 207/2010, ed il termine assegnato dalla Direzione Lavori per compiere i lavori.

Art. 16

SOSPENSIONE E RIPRESA DEI LAVORI

16.1 SOSPENSIONE E RIPRESA GENERALE

Qualora cause di forza maggiore, condizioni climatologiche ed altre simili circostanze speciali impedissero temporaneamente l'utile prosecuzione dei lavori a regola d'arte, il direttore dei lavori, a norma degli artt.158 e 159 del Regolamento D.P.R. 207/2010, ne disporrà la sospensione compilando con l'intervento dell'Appaltatore apposito verbale che sarà inoltrato al Responsabile del procedimento entro 5 giorni dalla sua compilazione e nel quale sono indicate le ragioni e l'imputabilità dell'interruzione.

Tra le circostanze speciali rientrano le situazioni che determinano la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso d'opera nei casi previsti dall'articolo 132, comma 1, lettere a), b), c) e d) del Codice dei contratti pubblici, queste ultime due qualora dipendano da fatti non prevedibili al momento della conclusione del contratto.

(5) In linea generale, e salvo casi e situazioni particolari che saranno valutati dal Responsabile del procedimento, all'atto della consegna definitiva il nuovo tempo contrattuale o termine di ultimazione sarà nuovamente computato e determinato, in seno al verbale, detraendo da quello assegnato inizialmente una percentuale corrispondente all'avanzamento dei lavori realizzati. Tale termine sarà esplicitamente indicato.

(6) In assenza di capisaldi i riferimenti saranno ricavati dal progetto o specificati dalla Direzione Lavori.

(7) V. comunque l'ultimo comma del punto 14.2.

(8) La penale per ritardata ultimazione sarà stabilita in misura giornaliera compresa tra lo 0,03% e lo 1% dell'ammontare netto contrattuale. Qualora la disciplina contrattuale preveda l'esecuzione della prestazione articolata in più parti (fasi), le penali, se dovute, si applicheranno ai rispettivi importi. Resta comunque convenuto che tali penali, complessivamente, non potranno superare, in applicazione, il 10% dell'importo contrattuale.

(9) La penale in ogni caso è comminata dal Responsabile del procedimento sulla base delle indicazioni fornite dalla Direzione Lavori ed acquisita, nel caso di ritardata ultimazione, la relazione dell'Organo di collaudo.

(10) Il certificato di ultimazione potrà prevedere l'assegnazione di un termine perentorio, non superiore a 60 giorni, per il completamento di lavori di piccola entità, di tipo marginale e non incidenti sull'uso e sulla funzionalità delle opere. Il mancato rispetto di questo termine comporterà l'inefficacia del certificato di ultimazione e la redazione, al tempo, di un nuovo certificato.

Non appena siano cessate le cause che hanno determinato la sospensione il direttore dei lavori ordinerà la ripresa compilando apposito verbale con l'intervento dell'Appaltatore e inviandolo al Responsabile del procedimento. Nel verbale di ripresa il direttore dei lavori indica il nuovo termine contrattuale.

Per la sospensione dei lavori, qualunque sia la causa, non spetta all'Appaltatore alcun compenso o indennizzo.

Qualora la sospensione o le sospensioni, se più di una, ordinate ai sensi dell'art. 158, comma 2, del regolamento D.P.R. 207/2010, durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione dei lavori stessi, o comunque qualora superino sei mesi complessivi, l'Appaltatore può richiedere lo scioglimento del contratto senza indennità; se l'Amministrazione si oppone allo scioglimento, l'Appaltatore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti.

Durante il periodo di sospensione saranno a carico dell'Appaltatore gli oneri specificati nell'apposito articolo del presente Capitolato.

L'appaltatore che ritenga cessate le cause che hanno determinato la sospensione temporanea dei lavori, senza che l'Amministrazione abbia disposto la ripresa dei lavori stessi, può diffidare per iscritto il Responsabile del procedimento a dare le necessarie disposizioni alla Direzione dei lavori perché provveda per iscritto a quanto necessario alla ripresa.

Tale diffida è condizione necessaria per poter iscrivere riserva all'atto della ripresa dei lavori, qualora l'Appaltatore intenda far valere l'illegittima maggiore durata della sospensione.

Le contestazioni dell'Appaltatore in merito alle sospensioni dei lavori devono essere iscritte a pena di decadenza nei verbali di sospensione e ripresa dei lavori; qualora l'Appaltatore non intervenga alla firma dei verbali o si rifiuti di sottoscriverli, si procede a norma dell'articolo 190 del Regolamento D.P.R. 207/2010.

16.2 **SOSPENSIONE PARZIALE**

Ove successivamente alla consegna dei lavori insorgano, per cause imprevedibili o di forza maggiore, circostanze che impediscano parzialmente il regolare svolgimento dei lavori, l'Appaltatore è tenuto a proseguire le parti di lavoro eseguibili, mentre si provvede alla sospensione parziale dei lavori non eseguibili in conseguenza di detti impedimenti, dandone atto in apposito verbale. Alla sospensione parziale si applicano le norme di cui al precedente comma del presente articolo, ad eccezione del disposto in ordine ai riflessi sul tempo contrattuale; la sospensione parziale determina infatti il differimento dei tempi contrattuali in misura pari ad un numero di giorni determinato dal predetto dei giorni di sospensione per il rapporto tra ammontare dei lavori non eseguiti per effetto della sospensione parziale e l'importo totale dei lavori previsto nello stesso periodo secondo [il Cronoprogramma dei lavori](#).

16.3 **SOSPENSIONE ILLEGITTIMA**

Le sospensioni, totali o parziali, disposte dall'Amministrazione per cause diverse da quelle stabilite dall'articolo 159 del Regolamento D.P.R. 207/2010, sono considerate illegittime e danno diritto all'Appaltatore di ottenere il riconoscimento dei danni prodotti.

Ai sensi dell'articolo 1382 del codice civile, il danno derivante da sospensione illegittimamente disposta è quantificato secondo i seguenti criteri:

- a) detratte dal prezzo globale nella misura intera, le spese generali infruttifere sono determinate nella misura del 6,50 per cento, rapportata alla durata dell'illegittima sospensione;
- b) la lesione dell'utile è riconosciuta coincidente con la ritardata percezione dell'utile d'impresa, nella misura pari agli interessi moratori come fissati dall'art. 144, comma 4, del Regolamento D.P.R. 207/2010, calcolata nella misura del 10 per cento, rapportata alla durata dell'illegittima sospensione;
- c) il mancato ammortamento e le retribuzioni inutilmente corrisposte sono riferiti rispettivamente al valore reale, all'atto della sospensione, dei macchinari esistenti in cantiere ed alla consistenza della mano d'opera, accertati dalla Direzione Lavori ai sensi dell'art. 158, comma 5, del regolamento D.P.R. 207/2010 ;
- d) la determinazione dell'ammortamento avviene sulla base dei coefficienti annui fissati dalle vigenti norme fiscali.

Art. 17

IMPIANTO DEL CANTIERE - PROGRAMMA ED ORDINE DEI LAVORI - ACCELERAZIONE

17.1 **IMPIANTO DEL CANTIERE**

L'Appaltatore dovrà provvedere all'impianto del cantiere non oltre il termine di 15 giorni dalla data di consegna.

17.2 **PROGRAMMA DEI LAVORI**

L'Appaltatore è tenuto a sviluppare i lavori secondo il Programma esecutivo dettagliato delle lavorazioni redatto in ottemperanza all'art. 43, comma 10, del Regolamento D.P.R. 207/2010 ed a presentarlo prima dell'inizio dei lavori.

Nel caso di sospensione o di ritardo dei lavori per fatti imputabili all'Appaltatore, resta fermo lo sviluppo esecutivo risultante dal cronoprogramma di cui all'art. 40 del Regolamento D.P.R. 207/2010.

Nel caso sopravvenissero consistenti periodi di sospensione dei lavori, proroghe al termine di consegna o aumento dei tempi di esecuzione per lavori suppletivi, il programma dei lavori subirà le seguenti variazioni:

- a) incremento, a partire dalla data di sospensione, di un tempo pari a quello della sospensione con conseguente traslazione della linea di sviluppo dei lavori parallelamente a se stessa per un tratto pari a quello della sospensione;
- b) modifica, a partire dalla data della domanda, dell'andamento della linea di sviluppo dei lavori in funzione del maggior tempo contrattuale dovuto alla proroga;
- c) variazione graduale, a partire dalla data di autorizzazione della variante, della linea di sviluppo dei lavori, per i maggiori lavori da eseguire in maggior tempo.

17.3 **ORDINE DEI LAVORI**

In linea generale l'Appaltatore avrà facoltà di sviluppare i lavori nel modo più conveniente per darli perfettamente compiuti nel termine contrattuale purché, a giudizio della Direzione, ciò non riesca pregiudizievole alla buona riuscita delle opere ed agli interessi dell'Amministrazione appaltante.

Questa si riserva ad ogni modo il diritto di stabilire la precedenza od il differimento di un determinato tipo di lavoro, o l'esecuzione entro un congruo termine perentorio, senza che l'Appaltatore possa rifiutarsi o richiedere particolari compensi. In questo caso la disposizione dell'Amministrazione costituirà variante al programma dei lavori.

In presenza di particolari esigenze, che possono presentarsi nel corso dei lavori, il Direttore dei Lavori ha la facoltà di apportare modifiche al programma predisposto, concordandole con l'Appaltatore, senza che ciò costituisca motivo per richiedere proroghe o modifiche del termine di ultimazione dei lavori.

L'Appaltatore non avrà titolo alcuno ad indennità né per gli intervalli di tempo in cui restasse senza lavoro né per le interruzioni o ritardi causati, da forza maggiore, o da qualsiasi altro motivo, né per la maggiore attività che avesse dovuto svolgere in qualche intervento urgente, né per la molteplicità dei lavori svolti simultaneamente e in più punti.

17.4 **DURATA GIORNALIERA DEI LAVORI**

L'esecuzione dei lavori deve, di regola, avvenire di giorno e per il numero di ore consentito dagli accordi sindacali di lavoro; tuttavia, l'Appaltatore può, per sua scelta e per ragioni di urgenza o di rispetto dei tempi contrattuali, ordinare ai propri dipendenti di lavorare oltre il normale orario giornaliero, anche di notte, ove consentito dagli accordi sindacali suddetti, dandone preventiva comunicazione alla Direzione Lavori, la quale può vietare l'esercizio di tale attività qualora sussistano motivati impedimenti di ordine tecnico o organizzativo. In ogni caso l'Appaltatore non ha diritto ad alcun compenso oltre i prezzi contrattuali.

17.5 **LAVORO NOTTURNO E FESTIVO**

Salvo l'osservanza delle norme relative alla disciplina del lavoro, qualora ravvisi la necessità che l'esecuzione delle opere proceda in modo da non garantire il rispetto del termine contrattuale o che i lavori siano continuati ininterrottamente o che siano eseguiti in condizioni eccezionali, previa autorizzazione e su ordine scritto del Responsabile Unico del procedimento, la Direzione Lavori potrà richiedere all'Appaltatore, il quale è obbligato ad adempiere, che i lavori siano proseguiti ininterrottamente, anche di notte e nei giorni festivi.

Per tale incombenza nessun particolare indennizzo spetterà all'Appaltatore, salvo le maggiorazioni previste dalle tariffe sindacali per lavori condotti in siffatte circostanze.

17.6 **PREMIO DI ACCELERAZIONE**

Non è previsto alcun premio di accelerazione.

17.7 **PIANO DI QUALITA'**

Nel caso di interventi complessi di cui all'art. 3, comma 1, lett. 1) del Regolamento D.P.R. 207/2010, l'Appaltatore, ai sensi dell'articolo 43 del Regolamento D.P.R. 207/2010, sarà obbligato a redigere un documento (piano di qualità di costruzione ed installazione), da sottoporre all'approvazione della Direzione Lavori, che preveda, pianifichi e programmi le condizioni, sequenze, modalità, strumentazioni, mezzi d'opera e fasi delle attività di controllo da svolgersi nella fase esecutiva.

Art. 18 ANTICIPAZIONI

18.1 **ANTICIPAZIONI DELL'APPALTATORE**

L'Amministrazione può avvalersi della facoltà di chiedere all'Appaltatore l'anticipazione per il pagamento di lavori o provviste relative all'opera appaltata, ma non compresi nell'appalto. In tal caso le somme anticipate verranno rimborsate a presentazione di regolare fattura e documenti giustificativi di spesa.

18.2 **ANTICIPAZIONI DELL'AMMINISTRAZIONE**

Ai sensi della Legge n. 98 del 09/08/2013 art. 26-ter sarà concessa all'Appaltatore una anticipazione sull'importo contrattuale di appalto pari al 10% dello stesso.

Art. 19 PAGAMENTI IN ACCONTO - SALDO

19.1 **PAGAMENTI IN ACCONTO**

In conformità a quanto disposto dall'art.141 e dall'art. 143 del Regolamento D.P.R. 207/2010, all'Appaltatore saranno corrisposti pagamenti in acconto, in corso d'opera, ogni qualvolta l'ammontare dei lavori raggiungerà l'importo di € 18.500/00 (Euro Diciottomilacinquecento/00) al netto del ribasso contrattuale e dello 0,5% per la garanzia di cui all'art.4 del Regolamento D.P.R. 207/2010.

La Direzione lavori e il Responsabile del procedimento hanno la facoltà di subordinare il rilascio del certificato di pagamento solo dopo l'esito positivo delle prove sulle lavorazioni eseguite o sui materiali posati

L'emissione dei certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo di appalto non può superare i quarantacinque giorni a decorrere dalla maturazione di ogni stato di avanzamento dei lavori redatti a norma dell'articolo 194 del Regolamento D.P.R. 207/2010.

L'importo minimo che dà diritto ai pagamenti in acconto, nel caso di sospensione di durata superiore a 45 giorni, potrà essere derogato.

Il certificato di pagamento dell'ultimo acconto, qualunque ne sia l'ammontare netto, sarà emesso contestualmente all'ultimazione dei lavori, accertata e certificata dalla Direzione Lavori come prescritto.

19.2 PAGAMENTI A SALDO

La rata di saldo sarà pagata, previa garanzia fideiussoria e previa attestazione, da parte dell'Appaltatore, del regolare adempimento degli obblighi contributivi ed assicurativi, non oltre il novantesimo giorno (11) dell'emissione del Certificato del collaudo provvisorio (o di regolare esecuzione). Detto pagamento non costituirà comunque presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'art. 1666, 2° comma, del Codice Civile (12).

19.3 LAVORI A MISURA

La misurazione e la valutazione dei lavori a misura sono effettuate secondo la vigente normativa nonché alle specificazioni date nelle norme del capitolato speciale e nell'enunciazione delle singole voci in elenco; in caso diverso sono utilizzate per la valutazione dei lavori le dimensioni nette delle opere eseguite rilevate in loco, senza che l'appaltatore possa far valere criteri di misurazione o coefficienti moltiplicatori che modifichino le quantità realmente poste in opera.

Saranno contabilizzate solo le opere complete e funzionanti a discrezione della D.L., fatta eccezione delle sole impalcature, ponti di servizio o delle opere provvisorie, che saranno pagate al 75% a montaggio completato e il restante 25% ad avvenuto smontaggio ed allontanamento dai luoghi oggetto dell'appalto.

19.4 LAVORI A CORPO

La contabilizzazione dei lavori a corpo (a forfait) sarà effettuata, in base alle percentuali indicate nella Tab. I-1 (o II-2), con l'avvertenza che le percentuali stesse potranno essere ripartite, nei vari stati di avanzamento, in proporzione al lavoro eseguito (13).

Ove non diversamente specificato ed ove previsto, il compenso a corpo costituisce per l'Appaltatore un compenso per tutti gli oneri, sia diretti che indiretti espressamente previsti o no dal presente Capitolato e dal Capitolato Generale, nonché da leggi, regolamenti e disposizioni cui il contratto ed il presente Capitolato fanno esplicito o tacito riferimento.

Con la sottoscrizione del contratto pertanto l'Appaltatore dichiara espressamente di aver tenuto conto nella presentazione dell'offerta di tutti gli oneri previsti o meno, posti a suo carico e di ritenersi per gli stessi totalmente compensato, oltre che con i corrispettivi d'appalto, anche con la somma di cui al presente titolo, se prevista, significandosi che la mancata previsione, a tale scopo, del compenso a corpo, non costituisce per l'Appaltatore diritto per accamparne richiesta, essendosi in questo caso compensati tutti gli oneri con i prezzi di appalto.

19.5 LAVORI A CORPO ED A MISURA

La contabilità dei lavori sarà effettuata, ai sensi del D.P.R. citato, per la parte dei lavori a corpo, sulla base delle aliquote percentuali di cui alla Tab. I-1 (o II-2) applicate al relativo prezzo offerto e, per la parte dei lavori a misura, sulla base dei prezzi unitari contrattuali (offerti). Agli importi dei S.A.L. sarà aggiunto, in proporzione, l'importo degli oneri di sicurezza.

Si specifica che le indicazioni delle voci e quantità riportate nella "*lista delle categorie di lavorazioni e forniture previste per l'esecuzione dei lavori*" relativamente alla parte a corpo non hanno valore negoziale essendo il prezzo, determinato attraverso la stessa, fisso ed invariabile.

(11) Nel caso che l'Appaltatore non abbia preventivamente presentato garanzia fideiussoria, il termine di 90 giorni decorre dalla data di presentazione di tale garanzia.

(12) Il 2° comma dell'art. 1666 C.C. è il seguente "*Il pagamento fa presumere l'accettazione della parte di opera pagata; non produce questo effetto il pagamento di semplici acconti*".

(13) Le percentuali riportate in tabella risultano riferite per ogni colonna, al totale dei fabbricati dello stesso tipo, di conseguenza la percentuale relativa ad un solo fabbricato sarà ottenuta per semplice rapporto. È prescritto comunque che gli apprezzamenti proporzionali delle percentuali vengano riferiti, per le opere che lo consentono, a lavori od a sub-lavori interamente ultimati per un intero piano di fabbricato.

TAB. II - 2 - Percentuali di avanzamento dei lavori a corpo (o forfait)

N	Descr.	CATEGORIE DEI LAVORI ED IMPIANTI	Avanz.	N. ...	N. ...	N. ...	Avanz.	TOTALI
			Fabbr.	Fabbr.	Fabbr.	Fabbr.	Fabbr.	
			Opere %	Opere %	Opere %	Opere %	Opere %	%
		A) DEMOLIZIONI IN GENERALE						
1		Demolizioni generali a totale						
2		Svellimenti e dismissioni						
		B) MOVIMENTI DI MATERIE						
3		Ricavi di accantonamento						
4		Scavi di fondazione						
5		Ricordi e anelli						
		C) OPERE E STRUTTURE IN FONDAZIONE						
6		Fallaccioli						
7		Murature varie						
8		Conglomer. cementizi						
9		Conglomer. cementizi smalti						
10		Strutture metalliche						
11		Vasche e drenaggi						
		D) STRUTTURE IN ELEVAZIONE						
12		Murature varie						
	si	— Murature Portanti						
	si	— Tamponamenti esterni						
	si	— Tamponamenti interni						
13		Conglomer. cementizi						
14		Conglomer. cementizi smalti						
15		Strutture metalliche						
16		Sole						
17		Cornici e travi						
18		Tramezzati e divitori						
19		Coperture a letto						
	si	— Soli e pareti						
	si	— Murature a parete						
		A) ripartire						

N.	Sub	CATEGORIE DI LAVORO ED IMPIANTI	Quant. Fabbr. fin %	Quant. Fabbr. in %	Quant. Fabbr. fin %	Quant. Fabbr. in %	Quant. Fabbr. fin %	TOTALI %
		00000						
		E1 - PAVIMENTI - INTONACI - RIVESTIMENTI						
20		Pavimenti						
	a)	Pavimenti in cemento						
	b)	— Pavimenti in cemento						
	c)	— Pavimenti in legno						
	d)	Pavimenti in marmo						
	e)	Splendore e lustrature						
21		Intonaci interni						
	a)	— Intonaci orizzontali						
	b)	— Intonaci verticali						
22		Intonaci esterni						
23		Rivestimenti interni						
	a)	— Piastrelle						
	b)	Rivestimenti in tel. (carta, stoffe, plastici)						
	c)	Rivestimenti in legno						
	d)						
24		Rivestimenti esterni						
	a)	— Piastrelle e simili						
	b)	Rivestimenti in legno						
	c)	Rivestimenti in metallo						
	d)	— Facciate						
	e)						
25		Isolamenti termoaustolici						
	a)	Interni						
	b)	— Facciate						
26		Imparneggiamenti						
	a)	Interni						
	b)	Esterni						
27		F) INFESSI						
		Infissi in legno						
	a)	Infissi esterni						
	b)	Forniture avvolgenti						
	c)	— Infissi interni						
28		Infissi metallici						
	a)	Infissi esterni						
	b)	Scorrevoli						
	c)	— Infissi interni						
29		Infissi in resina						
	a)	Infissi esterni						
	b)	Forniture avvolgenti						
	c)	Infissi interni						
30		G1 - LAVORI DIVERSI						
		Lavori di pitture						
	a)	Tinteggiatura e pittura ad olio interne						
	b)	— Pitture ad acqua						
	c)	— Verniciature interne						
31		Opere in pietra naturale e marmo						
	a)	Seghe, controzaglie, assestati						
	b)	— Opere						
	c)	— Zuccherate						
	d)						
32		Opere in pietra artificiale						
33		Opere in legno						
		A) Totale						

N.	Sub	CATEGORIE DI AVORO ED IMPIANTI	Valore	Numero	Valore	N	Valore	TUTALE
			Fabbr.	opere	Fabbr.	Fabbr.	Fabbr.	
			ipote.	ipote.	ipote.	ipote.	ipote.	%
			%	%	%	%	%	%
OPERE								
34		Opere in legno						
35		Opere in ferro e metallo						
	a)	Opere in ferro - Ringhieri	()	()	()
	b)	— Opere in ferro - Ringhieri - Recinzioni	()	()	()
	c)	—	()	()	()
36		Opere in vetro e cristallo						
	a)	Opere in ferro - Installazioni						
	b)	— Opere in ferro - Installazioni	()	()	()
	c)	—	()	()	()
37		Opere da decorare						
38		Opere varie di complemento						
F) - IMPIANTI								
39		Incidenti idraulici						
	a)	Reti di distribuzione						
	b)	Reti di sonda e ventilazione	()	()	()
	c)	— Apparecchiature e complementi	()	()	()
40		Incidenti elettrici						
	a)	Impianti elettrici						
	b)	Condizionamento						
	c)	— Impianti elettrici e complementi	()	()	()
41		Incidenti di realizzazione						
	a)	— Reti di acqua e riscaldamento						
	b)	— Coperture in opera						
	c)	— Condizionamento e complementi	()	()	()
	d)	— Sistemi di complemento impianti	()	()	()
42		Incidenti di ascensori e montacarichi						
	a)	— Guide e macchinari in opera						
	b)	— Cabine e parti accessorie	()	()	()
	c)	— Circuiti, parti e complementi	()	()	()
43		Incidenti di autoclave						
	a)						
	b)	— Partenze e pompe in opera	()	()	()
	c)	— Circuiti elettrici e complementi	()	()	()
44		Incidenti sfo-telefonici e di segnalazione						
	a)	— Reti di sfo-telefonici e di segnalazione						
	b)	— Approcci, controlli e complementi						
45		Incidenti del gas						
	a)	—	()	()	()
	b)	—	()	()	()
46		Incidenti antincendio e di paralume						
	a)	()	()	()
	b)	—	()	()	()
G) - SISTEMAZIONI ESTERNE								
47		Movimenti di materiale						
48		Murature varie e sostituzioni						
49		Fertilizzatori varie - Cristalline						
50		Sistemazioni a verde - Recinzioni						
51		Incidenti di inaffiancamento						
52		Incidenti di illuminazione						
53		Reti elettriche e telefoniche						
54		Reti idriche e fognarie						
55		Reti del gas						
A. Spontanea								

N.	Cod.	CATEGORIE DI LAVORO ED IMPIANTI	N.....	N.....	N.....	N.....	N.....	TOTALI
			Favor	Favtr	Fchb*	Fnettr	Fnettr	
			ipo	lco...	lco...	lco...	lco...	
			%	%	%	%	%	%
		Opere varie e completamento						
56		ALTRI LAVORI ED IMPIANTI						
57								
58								
59								
60								
61								
62								
63								
TOTALI								

19.6 LAVORI IN ECONOMIA

Le somministrazioni di operai e di materiali per lavori in economia, che venissero fatte dall'Appaltatore per ordine della Direzione Lavori, saranno pagate con le due seguenti modalità:

- a) liquidazione su fattura per le somministrazioni di materiali ed i relativi trasporti;
- b) liquidazione in base a liste settimanali per le prestazioni di manodopera.

La contabilizzazione delle somministrazioni di materiali in economia fatte dall'Impresa, avverrà con le modalità previste dagli articoli 179 e 186 del Regolamento D.P.R. 207/2010.

La contabilizzazione delle prestazioni di manodopera in economia è effettuata secondo i prezzi unitari contrattuali, con le modalità previste dagli articoli 179 e 187 del Regolamento D.P.R. 207/2010.

19.7 MATERIALI IN CANTIERE

I materiali approvvigionati in cantiere, qualora accettati dalla Direzione dei Lavori, potranno, ai sensi e nei limiti dell'art. 180 del Regolamento D.P.R. 207/2010, essere compresi negli stati di avanzamento dei lavori in aggiunta alle aliquote avanti stabilite. La valutazione sarà fatta a misura, con i relativi prezzi di Elenco per i materiali a piè d'opera. Il relativo accredito potrà avvenire per quantità non superiori al 50% dei soli materiali forniti, al netto dell'importo per mano d'opera occorrente per la posa in opera e della ritenuta praticata e poi liberata al collaudo finale della stessa lavorazione completa di ogni sua parte.

Non potranno comunque essere presi in considerazione materiali e manufatti che non siano destinati ad essere completamente impiegati in opere definitive facenti parte dell'appalto.

19.8 CERTIFICAZIONI

Tutte le categorie di lavoro per le quali l'Impresa dovrà fornire le certificazioni tecniche-funzionali saranno contabilizzate nella misura massima del 95%. Il rimanente 5% verrà corrisposto all'Impresa a presentazione delle certificazioni richieste.

Art. 20

DANNI

20.1 GENERALITÀ

Nell'esecuzione dell'appalto, saranno a carico dell'Appaltatore tutte le misure atte ad evitare il verificarsi di danni alle opere, all'ambiente, alle persone ed alle cose.

Sarà altresì a totale carico dell'Appaltatore l'onere per il ripristino di opere od il risarcimento di danni ai luoghi, a cose od a terzi determinati da tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti; questo indipendentemente dall'esistenza di adeguata copertura assicurativa ai sensi del Titolo VI del Regolamento D.P.R. 207/2010.

20.2 DANNI DI FORZA MAGGIORE

Saranno considerati danni di forza maggiore quelli provocati alle opere da eventi imprevedibili od eccezionali e per i quali l'Appaltatore non abbia trascurato le normali ed ordinarie precauzioni.

Non rientrano comunque in tale classifica, quando causati da precipitazioni o da geli, anche se di notevole entità: gli smottamenti e le solcature delle scarpate, l'interramento dei cavi, la deformazione dei rilevati, il danneggiamento alle opere d'arte per rigonfiamento dei terreni, gli ammaloramenti della sovrastruttura stradale. L'Appaltatore è tenuto a prendere tempestivamente ed efficacemente tutte le misure preventive atte ad evitare danni od a provvedere alla loro immediata eliminazione ove gli stessi si siano già verificati.

Per i danni causati da forza maggiore si applicano le norme dell'art. 166 del Regolamento D.P.R. 207/2010. I danni dovranno essere denunciati dall'Appaltatore immediatamente, appena verificatosi l'avvenimento, ed in nessun caso, sotto pena di decadenza, oltre i tre giorni.

I danni saranno accertati in contraddittorio dal Direttore dei lavori e dall'Impresa appaltatrice che redigeranno apposito verbale secondo i termini dell'art. 166 del Regolamento D.P.R. 207/2010.

L'Appaltatore non potrà sospendere o rallentare i lavori, rimanendo inalterata la sola zona interessata dal danno e fino all'accertamento di cui sopra.

I materiali approvvigionati in cantiere a piè d'opera fino alla loro messa in opera rimarranno a rischio e pericolo dell'Appaltatore per qualunque causa di deterioramento o perdita e potranno essere rifiutati se non ritenuti idonei dalla Direzione dei lavori.

Il compenso spettante all'Appaltatore per la riparazione delle opere danneggiate sarà limitato esclusivamente all'importo dei lavori di ripristino ordinati ed eseguiti, valutati a prezzo di contratto. Questo anche nel caso che i danni di forza maggiore dovessero verificarsi nel periodo intercorrente tra l'ultimazione dei lavori ed il collaudo.

Nessun compenso sarà dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa o la negligenza dell'Appaltatore o delle persone delle quali esso fosse tenuto a rispondere. Resteranno altresì a totale carico dell'Appaltatore i danni subiti da tutte quelle opere non ancora misurate, né regolarmente inserite in contabilità, le perdite di materiali non ancora posti in opera, di utensili, attrezzature di cantiere e mezzi d'opera.

20.3 DANNI DI QUALSIASI NATURA

L'Impresa appaltatrice dovrà usare tutte le cautele e assicurazioni possibili nell'eseguire opere di sbancamento, allargamenti o di altre lavorazioni che possano interferire o arrecare danno ai servizi sotterranei e/o aerei, quali cavi della linea elettrica, cavi della telefonia, tubi per condotte di acqua, tubi per l'erogazione del gas e quanto altro. Pertanto l'Impresa dovrà preventivamente rivolgersi ai diversi Enti erogatori di servizi, affinché questi segnalino l'ubicazione e la profondità all'interno dell'area di cantiere, il passaggio e la posizione esatta delle condotte, cavi e servizi presenti, affinché si possano eseguire i lavori con quelle cautele opportune per evitare qualsiasi tipo di danno ai servizi stessi.

Rimane ben fissato che anche nei confronti di proprietari di opere, di qualsiasi genere e tipo, danneggiate durante l'esecuzione dei lavori, l'unica responsabile resta l'Impresa, rimanendo del tutto estranea l'Amministrazione appaltante da qualsiasi vertenza, sia essa civile che penale.

Art. 21

ACCERTAMENTO E MISURAZIONE DEI LAVORI

21.1 VERIFICHE NEL CORSO DELL'ESECUZIONE DEI LAVORI

La Direzione Lavori potrà procedere in qualunque momento all'accertamento ed alla misurazione delle opere compiute; ove l'Appaltatore non si prestasse ad eseguire in contraddittorio tali operazioni, gli sarà assegnato un termine perentorio, scaduto il quale, i maggiori oneri che si dovranno per conseguenza sostenere gli verranno senz'altro addebitati.

In tal caso, inoltre, l'Appaltatore non potrà avanzare alcuna richiesta per eventuali ritardi nella contabilizzazione o nell'emissione dei certificati di pagamento.

I controlli e le verifiche eseguite dalla Direzione Lavori e/o dall'Amministrazione nel corso dell'appalto non escludono la responsabilità dell'Appaltatore per vizi, difetti e difformità dell'opera, di parte di essa o dei materiali impiegati, né la garanzia dell'Appaltatore stesso per le parti di lavoro e materiali controllati. Tali controlli e verifiche non determinano l'insorgere di alcun diritto in capo all'Appaltatore, né alcuna preclusione in capo all'Amministrazione.

In merito all'argomento si richiamano gli artt. 180, 185 e 213 del Regolamento D.P.R. 207/2010.

21.2 DIFETTI DI COSTRUZIONE

L'appaltatore deve demolire e rifare a sue spese le lavorazioni che la Direzione Lavori accerta eseguite senza la necessaria diligenza o con materiali diversi da quelli prescritti contrattualmente o che, dopo la loro accettazione e messa in opera abbiano rivelato difetti e/o inadeguatezze.

Se l'Appaltatore contesta l'ordine della Direzione Lavori, la decisione è rimessa al Responsabile del procedimento; qualora l'Appaltatore non ottemperi all'ordine ricevuto, si procede d'ufficio a quanto necessario per il rispetto del contratto.

Qualora la Direzione Lavori presuma che esistono difetti di costruzione, può ordinare che le necessarie verifiche siano disposte in contraddittorio con l'Appaltatore. Quando i vizi di costruzione siano accertati, le spese delle verifiche sono a carico dell'Appaltatore, salvo, in caso contrario, il diritto dello stesso al rimborso delle spese suddette e di quelle sostenute per la dimezza in pristino, con esclusione di ogni altro indennizzo e/o compenso.

Art. 22

CRITERI CONTABILI PER LA LIQUIDAZIONE DEI LAVORI

La misurazione e la valutazione dei lavori a misura sono effettuate secondo le specificazioni date nelle norme riportate nel presente Capitolato speciale e/o nell'enunciazione delle singole voci dell'Elenco prezzi; in caso diverso sono utilizzate per la valutazione dei lavori le dimensioni nette delle opere eseguite rilevate in loco, senza che l'Appaltatore possa far valere criteri di misurazione o coefficienti moltiplicatori che modifichino le quantità realmente poste in opera.

Non sono comunque riconosciuti nella valutazione delle opere ingrossamenti o aumenti dimensionali di alcun genere non rispondenti ai disegni di progetto se non saranno stati preventivamente autorizzati dal Direttore dei lavori.

Nel corrispettivo per l'esecuzione dei lavori a misura s'intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal capitolato speciale d'appalto e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali; sono compresi e compensati inoltre sia tutti gli obblighi ed oneri generali e speciali richiamati e specificati nel presente Capitolato e negli altri atti contrattuali, che se pur non esplicitamente richiamati, devono intendersi come insiti e consequenziali nella esecuzione delle singole categorie di lavoro e del complesso delle opere, e comunque di ordine generale e necessari a dare i lavori completi in ogni loro parte e nei termini assegnati.

Nei prezzi contrattuali si intende quindi sempre compresa e compensata ogni spesa principale ed accessoria, ogni fornitura e consumo; l'intera mano d'opera specializzata, qualificata e comune; ogni carico, trasporto e scarico in ascesa e discesa, ogni lavorazione e magistero per dare i lavori completamente ultimati nel modo prescritto e ciò anche quando non fosse stata fatta esplicita dichiarazione nelle norme di accettazione e di esecuzione sia nel presente Capitolato che negli altri atti dell'Appalto, compreso l'Elenco Prezzi; tutti gli oneri ed obblighi derivanti, precisati nel presente Capitolato; ogni spesa generale nonché l'utile dell'Appaltatore.

Per i lavori a misura l'importo degli stessi sarà desunto dai registri contabili che dovranno indicare qualità, quantità, prezzo unitario e prezzo globale.

Art. 23

ULTIMAZIONE DEI LAVORI - CONTO FINALE - COLLAUDO

23.1 ULTIMAZIONE DEI LAVORI

Non appena avvenuta l'ultimazione dei lavori l'Appaltatore informerà per iscritto la Direzione che, previo congruo preavviso, procederà alle necessarie constatazioni in contraddittorio redigendo, ove le opere vengano riscontrate regolarmente eseguite, l'apposito certificato.

Qualora dall'accertamento risultasse la necessità di rifare o modificare qualche opera, per esecuzione non perfetta, l'Appaltatore dovrà effettuare i rifacimenti e le modifiche ordinate, nel tempo che gli verrà prescritto e che verrà considerato, agli effetti di eventuali ritardi, come tempo impiegato per i lavori.

L'Appaltatore non avrà diritto allo scioglimento del contratto né ad alcuna indennità ove i lavori, per qualsiasi causa non imputabile all'Amministrazione, non fossero ultimati nel termine contrattuale (per qualunque maggior tempo impiegato).

23.2 CONTO FINALE

La contabilità finale dei lavori verrà redatta dal Direttore dei Lavori, ai sensi dell'art. 200 del Regolamento D.P.R. 207/2010, entro mesi 4 (Quattro) dalla data di ultimazione dei lavori e quindi trasmessa al Responsabile del procedimento.

Il conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall'appaltatore, su richiesta del Responsabile del procedimento, entro il termine perentorio di 30 giorni dalla data di ricezione dell'avviso da parte del Responsabile del procedimento; se l'appaltatore non firma il conto finale nel termine indicato, o se lo firma senza confermare le domande già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato. Il Responsabile del procedimento formula in ogni caso una sua relazione al conto finale.

Il pagamento della rata di saldo, disposto previa garanzia fidejussoria rilasciata ai sensi del comma 3 dell'art. 124 del Regolamento D.P.R. 207/2010, deve essere effettuato, giusto quanto stabilito dall'art. 141 del Codice dei contratti pubblici, non oltre il novantesimo giorno dall'emissione del certificato di collaudo e non costituisce presunzione di accettazione dell'opera ai sensi dell'art. 1666, comma 2 del Codice Civile.

23.3 COLLAUDO

A prescindere dai collaudi parziali che potranno essere disposti dall'Amministrazione, le operazioni di collaudo finale avranno inizio nel termine di mesi 4 (quattro) dalla data di ultimazione dei lavori e saranno portate a compimento nel termine di mesi 6 (sei) dall'inizio con l'emissione del relativo certificato e l'invio dei documenti all'Amministrazione, salvo il caso previsto dall'art. 219 del Regolamento D.P.R. 207/2010.

L'Appaltatore dovrà, a propria cura e spese, mettere a disposizione del Collaudatore gli operai ed i mezzi d'opera occorrenti per le operazioni di collaudo e per i lavori di ripristino resi necessari dai saggi eseguiti. Inoltre, ove durante il collaudo venissero accertati i difetti di cui all'art.227 del citato Regolamento D.P.R. 207/2010, l'Appaltatore sarà altresì tenuto ad eseguire tutti i lavori che il Collaudatore riterrà necessari, nel tempo dallo stesso assegnato. Qualora l'Appaltatore non ottemperasse a tali

obblighi, il Collaudatore potrà disporre che sia provveduto d'ufficio e la spesa relativa, ivi compresa la penale per l'eventuale ritardo, verrà dedotta dal residuo credito.

Il Certificato di collaudo, redatto secondo le modalità di cui all'art.229 del Regolamento D.P.R. 207/2010, ha carattere *provvisorio* ed assumerà carattere *definitivo* decorsi due anni dalla data della relativa emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intenderà tacitamente approvato ancorché l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine.

L'Appaltatore risponde per le difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dall'Amministrazione prima che il certificato di collaudo assuma carattere definitivo. Per tutti gli effetti di legge e, in particolare, per quanto attiene al termine di cui all'art. 1669 C.C., con l'emissione del certificato di favorevole collaudo e dalla data dello stesso, ha luogo la presa in consegna delle opere da parte dell'Amministrazione appaltante.

Per lavori di particolare complessità tecnica o di grande rilevanza economica si richiama l'art.236 del Regolamento D.P.R. 207/2010.

Art. 24

CONSEGNA ANTICIPATA DELLE OPERE E DIVIETO

Ad avvenuta ultimazione dei lavori, qualora l'Amministrazione abbia necessità di occupare od utilizzare l'opera o il lavoro realizzato ovvero parte del lavoro realizzato o parte dell'opera, prima che intervenga l'emissione del certificato di collaudo provvisorio, l'Amministrazione può procedere alla presa in consegna anticipata alle condizioni di cui all'art.230 del Regolamento D.P.R. 207/2010.

La presa in consegna anticipata non incide sul giudizio definitivo sul lavoro, su tutte le questioni che possono sorgere al riguardo e sulle eventuali e conseguenti responsabilità dell'Appaltatore.

In caso di anticipata consegna delle opere rispetto al termine assegnato l'Amministrazione si assume la responsabilità della custodia, della conservazione delle opere stesse, restando comunque a carico dell'Appaltatore gli interventi conseguenti a difetti di costruzione e quelli di gratuita manutenzione.

Art. 25

MANUTENZIONE DELLE OPERE FINO AL COLLAUDO

Sino a che non sia intervenuto, con esito favorevole, il collaudo finale delle opere, con relativa approvazione, la manutenzione delle stesse, ordinaria e straordinaria, dovrà essere fatta a cura e spese dell'Appaltatore, salvo l'anticipata consegna delle stesse opere all'Amministrazione.

Per tutto il periodo intercorrente fra l'esecuzione ed il collaudo e salve le maggiori responsabilità sancite dall'art. 1669 C.C., l'Appaltatore è quindi garante delle opere e delle forniture eseguite obbligandosi a sostituire i materiali che si mostrassero non rispondenti alle prescrizioni contrattuali ed a riparare tutti i guasti e le degradazioni che dovessero verificarsi anche in conseguenza dell'uso, purché corretto, delle opere. In tale periodo la manutenzione dovrà essere eseguita nel modo più tempestivo, anche in presenza di traffico e senza interruzione dello stesso, con le dovute cautele e segnalazioni di sicurezza ed in ogni caso, sotto pena d'intervento d'ufficio, nei termini prescritti dalla Direzione Lavori.

Per cause stagionali o per altre cause potrà essere concesso all'Appaltatore di procedere ad interventi di carattere provvisorio, salvo a provvedere alle riparazioni definitive, a regola d'arte, appena possibile.

Art. 26

DISCORDANZE NEGLI ATTI DI CONTRATTO - PRESTAZIONI ALTERNATIVE

Qualora uno stesso atto contrattuale dovesse riportare delle disposizioni di carattere discordante, l'Appaltatore ne farà oggetto d'immediata segnalazione scritta all'Amministrazione appaltante per i conseguenti provvedimenti di modifica.

Se le discordanze dovessero riferirsi a caratteristiche di dimensionamento grafico, saranno di norma ritenute valide le indicazioni riportate nel disegno con scala di riduzione minore. In ogni caso dovrà ritenersi nulla la disposizione che contrasta o che in minor misura collima con il contesto delle norme e disposizioni riportate nei rimanenti atti contrattuali.

Nel caso si riscontrassero disposizioni discordanti tra i diversi atti di contratto, fermo restando quanto stabilito nella seconda parte del precedente capoverso, l'Appaltatore rispetterà, nell'ordine, quelle indicate dagli atti seguenti: Contratto - Capitolato Speciale d'Appalto - Elenco Prezzi - Disegni.

Qualora gli atti contrattuali prevedessero delle soluzioni alternative, resta espressamente stabilito che la scelta spetterà, di norma e salvo diversa specifica, alla Direzione Lavori.

L'Appaltatore dovrà comunque rispettare i minimi inderogabili fissati dal presente Capitolato avendo gli stessi, per esplicita statuizione, carattere di prevalenza rispetto alle diverse o minori prescrizioni riportate negli altri atti contrattuali.

Art. 27

PROPRIETÀ DEGLI OGGETTI TROVATI

L'Amministrazione, salvo i diritti che spettano allo Stato a termini di legge, si riserva la proprietà degli oggetti di valore e di quelli che interessano la scienza, la storia, l'arte o l'archeologia che si rinvenivano nelle aree di intervento. Dell'eventuale ritrovamento dovrà essere dato immediato avviso alla Direzione Lavori per le opportune disposizioni.

L'Appaltatore non potrà in ogni caso senza ordine scritto rimuovere od alterare l'oggetto del ritrovamento, sospendendo i lavori stessi nel luogo interessato. Ove necessario, tale sospensione potrà essere formalizzata dalla Direzione Lavori, rientrando tra le cause di forza maggiore previste dal primo comma dell'art. 159 del Regolamento D.P.R. 207/2010

L'Appaltatore ha diritto al rimborso delle spese sostenute per la conservazione degli oggetti ritrovati e dei luoghi di ritrovamento ed anche per eventuali speciali operazioni che fossero espressamente ordinate dalla Direzione Lavori e/o dall'Amministrazione al fine di assicurarne l'integrità ed il diligente recupero.

Art. 28

LAVORO NOTTURNO E FESTIVO

Qualora per cause non imputabili all'Appaltatore l'esecuzione delle opere dovesse procedere in modo da non garantire il rispetto del termine contrattuale o che i lavori siano continuati ininterrottamente o che siano eseguiti in condizioni eccezionali, previa autorizzazione e su ordine scritto del Responsabile del procedimento, la Direzione potrà richiedere all'Appaltatore, il quale è obbligato ad adempiere, che i lavori siano proseguiti ininterrottamente, anche di notte e nei giorni festivi.

Per tale incombenza nessun particolare indennizzo spetterà all'Appaltatore, salvo le maggiorazioni previste dalle tariffe sindacali per lavori condotti in siffatte circostanze.

Art. 29

DISCIPLINA NEI CANTIERI – DIREZIONE TECNICA

L'Appaltatore dovrà mantenere la perfetta disciplina nei cantieri impegnandosi ad osservare ed a fare osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento, le prescrizioni di sicurezza ed in genere tutte le obbligazioni nascenti dal contratto.

La direzione del cantiere sarà assunta dal direttore tecnico dell'Appaltatore o da altro tecnico abilitato in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L'assunzione dell'incarico avverrà mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere e sarà esercitata con riferimento alle specifiche attribuzioni delegate. La delega alla direzione avrà carattere formale.

La Direzione Lavori avrà il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere ed in generale del personale dell'Appaltatore per indisciplinarietà, incapacità o grave negligenza, ferma restando la responsabilità di quest'ultimo per i danni e le inadempienze causati da tali mancanze.

Art. 30

TRATTAMENTO E TUTELA DEI LAVORATORI

30.1 TRATTAMENTO DEI LAVORATORI

L'Appaltatore è obbligato ad applicare ai lavoratori dipendenti, occupati nei lavori costituenti oggetto del presente contratto e, se cooperativa, anche nei confronti dei soci, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro vigenti nel settore, per la zona e nei tempi in cui si svolgono i lavori ed a continuare ad applicare i suddetti contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.

L'Appaltatore si obbliga in particolare ad osservare le clausole dei contratti collettivi nazionali e provinciali relative al trattamento economico per ferie, gratifica natalizia e festività, ed a provvedere all'accantonamento degli importi relativi nei modi e nelle forme in essi contratti previsti.

I suddetti obblighi vincolano l'Appaltatore fino alla data del collaudo anche se lo stesso non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse ed indipendentemente dalla natura industriale ed artigiana, dalla natura e dimensioni dell'impresa di cui è titolare e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale.

30.2 TUTELA DEI LAVORATORI

L'Appaltatore dovrà altresì osservare le norme e le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti vigenti sull'assunzione, tutela, protezione, assicurazione ed assistenza dei lavoratori, comunicando, prima dell'inizio dei lavori e comunque non oltre 15 giorni dalla consegna, gli estremi della propria iscrizione agli Istituti previdenziali, inclusa la Cassa Edile, assicurativi ed antinfortunistici.

A garanzia di tali obblighi sarà operata sull'importo netto progressivo dei lavori una ritenuta dello 0,50%, salvo le maggiori responsabilità dell'Appaltatore (14).

Si richiama, inoltre, l'art. 4 del Regolamento D.P.R. 207/2010, per i casi di inadempienza contributiva da parte dell'Appaltatore.

30.3 RAPPRESENTANZE SINDACALI

Ai fini dell'applicazione degli artt. 9, 11 e 35 della Legge 20 maggio 1970, n. 300, la dimensione numerica prevista per la costituzione delle rappresentanze sindacali aziendali nei cantieri è determinata dal complessivo numero dei lavoratori mediamente occupati trimestralmente nel cantiere e dipendenti dalle imprese concessionarie, appaltatrici e subappaltatrici, per queste ultime nell'ambito della o delle categorie prevalenti, secondo criteri stabiliti dai contratti collettivi nazionali di lavoro nel quadro delle disposizioni generali sulle rappresentanze sindacali.

(14) A valere sulla ritenuta suddetta l'Amministrazione potrà disporre il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate dagli Enti competenti. La ritenuta potrà essere svincolata soltanto in sede di liquidazione del conto finale, dopo l'approvazione del collaudo provvisorio, ove gli enti suddetti non abbiano comunicato eventuali inadempienze entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della richiesta del Responsabile del procedimento.

30.4 VERIFICHE

Ai sensi e per gli effetti del D.Leg.vo 81/2008 s.m.i., l'Amministrazione chiederà alle imprese esecutrici (15) una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata degli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'INPS, all'INAIL, alle CE, nonché una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti.

Art. 31

ESTENSIONE DI RESPONSABILITÀ - VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI - ONERI

31.1 GENERALITÀ

L'Appaltatore sarà responsabile nei confronti dell'Amministrazione del rispetto delle disposizioni del precedente articolo anche da parte dei subappaltatori nei confronti dei rispettivi loro dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto.

Il fatto che il subappalto non sia autorizzato non esime l'Appaltatore da detta responsabilità, fatta salva, in questa ipotesi, l'applicazione delle sanzioni per l'accertata inadempienza contrattuale e senza pregiudizio degli altri diritti dell'Amministrazione.

In caso di violazione degli obblighi suddetti, e sempre che la violazione sia stata accertata dall'Amministrazione o denunciata al competente Ispettorato del Lavoro, l'Amministrazione opererà delle trattenute di garanzia del 20 % sui certificati di pagamento, previa diffida all'Appaltatore a corrispondere, entro il termine di cinque giorni, quanto dovuto o comunque a definire la vertenza con i lavoratori, senza che ciò possa dar titolo a risarcimento di danni od a pagamento di interessi sulle somme trattenute.

31.2 ONERI PARTICOLARI

Prima di procedere al pagamento dei certificati emessi in funzione dei SAL si procederà alla verifica nei modi previsti dall'art. 6 del Regolamento D.P.R. 207/2010.

Art. 32

ONERI ED OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DELL'APPALTATORE - SICUREZZA

32.1 GENERALITÀ

Oltre gli oneri di cui agli artt. 6 e 8 del Capitolato Generale e degli artt. 4, 32, 139, 165 e 167 del Regolamento D.P.R. 207/2010, ed agli altri specificati nel presente Capitolato Speciale o nell'Elenco dei prezzi contrattuali o comunque in altri allegati di progetto, sono a carico dell'Appaltatore gli oneri ed obblighi seguenti:

32.2 La formazione del cantiere e l'esecuzione di tutte le opere a tal uopo occorrenti, comprese quelle di recinzione e di protezione e quelle necessarie per mantenere la continuità delle comunicazioni, nonché di scoli, acque e canalizzazioni esistenti.

32.3 L'installazione delle attrezzature ed impianti necessari ed atti, in rapporto all'entità dell'opera, ad assicurare la migliore esecuzione ed il normale ed ininterrotto svolgimento dei lavori.

32.4 L'apprestamento delle opere provvisorie quali ponteggi, impalcature, assiti, steccati, armature, centinature, cassature, ecc. compresi spostamenti, sfridi, mantenimenti e smontaggi a fine lavori. Le incastellature, le impalcature e le costruzioni provvisorie in genere, se prospettanti all'esterno del cantiere o aggettanti su spazi pubblici o privati, dovranno essere idoneamente schermate. Tra le opere in argomento è compresa altresì un'adeguata illuminazione del cantiere.

32.5 La sistemazione delle strade e dei collegamenti esterni ed interni, la collocazione, ove necessario di ponticelli, andatoie, scalette di adeguata portanza e sicurezza.

32.6 L'installazione di tabelle e segnali luminosi nel numero sufficiente, sia di giorno che di notte, nonché l'esecuzione di tutti i provvedimenti che la Direzione Lavori riterrà indispensabili per garantire la sicurezza delle persone e dei veicoli e la continuità del traffico.

I segnali saranno conformi alle disposizioni del Nuovo Codice della Strada e del relativo Regolamento di esecuzione.

32.7 La vigilanza e guardiania del cantiere, se richiesta, nel rispetto dei provvedimenti antimafia, sia diurna che notturna e la custodia di tutti i materiali, impianti e mezzi d'opera esistenti nello stesso (siano essi di pertinenza dell'Appaltatore, dell'Amministrazione, o di altre ditte), nonché delle opere eseguite od in corso di esecuzione e delle piantagioni.

Tale vigilanza si intende estesa anche ai periodi di sospensione dei lavori ed al periodo intercorrente tra l'ultimazione ed il collaudo, salvo l'anticipata consegna delle opere all'Amministrazione appaltante e per le opere consegnate.

32.8 La prevenzione delle malattie e degli infortuni con l'adozione di ogni necessario provvedimento e predisposizione inerente all'igiene e sicurezza del lavoro, essendo l'Appaltatore obbligato ad attenersi a tutte le disposizioni e norme di Leggi e dei Regolamenti vigenti in materia all'epoca di esecuzione dei lavori.

(15) Anche nel caso di affidamento dei lavori ad un'unica impresa.

- 32.9 La pulizia del cantiere e la manutenzione ordinaria e straordinaria di ogni apprestamento provvisorio.
- 32.10 La fornitura di locali uso ufficio (in muratura o prefabbricati) idoneamente rifiniti e forniti dei servizi necessari alla permanenza ed al lavoro di ufficio della Direzione Lavori.
I locali saranno realizzati nel cantiere od in luogo prossimo, stabilito od accettato dalla Direzione, la quale disporrà anche il numero degli stessi e le attrezzature di dotazione. Saranno inoltre idoneamente allacciati alle normali utenze (luce, acqua, telefono) facendosi carico all'Appaltatore di tutte le spese di allacciamento, di uso e di manutenzione.
- 32.11 La fornitura di mezzi di trasporto per gli spostamenti della Direzione Lavori e del personale di assistenza.
- 32.12 La fornitura di locali e strutture di servizio per gli operai, quali tettoie, ricoveri, spogliatoi prefabbricati o meno, e la fornitura di servizi igienico-sanitari in numero adeguato.
- 32.13 Le spese per gli allacciamenti provvisori, e relativi contributi e diritti, dei servizi di acqua, elettricità, gas, telefono e fognature necessari per il funzionamento del cantiere e l'esecuzione dei lavori, nonché le spese di utenza e consumo relative ai predetti servizi.
- 32.14 La fornitura di tutti i necessari attrezzi, strumenti e personale esperto per tracciamenti, rilievi, misurazioni, saggi, picchettazioni ecc. relativi alle operazioni di consegna, verifiche in corso d'opera, contabilità e collaudo dei lavori.
- 32.15 La riproduzione di grafici, disegni ed allegati vari relativi alle opere in esecuzione.
- 32.16 Il tracciato plano-altimetrico e tutti i tracciamenti di dettaglio riferentesi alle opere in genere.
- 32.17 Lo smacchiamento generale della zona interessata dai lavori, ivi incluso il taglio di alberi, siepi e l'estirpazione delle ceppaie.
- 32.18 Le pratiche presso Amministrazioni ed Enti per permessi, licenze, concessioni, autorizzazioni, collaudi, ecc. per opere di presidio, occupazioni temporanee di suoli pubblici o privati, apertura di cave di prestito, uso di discariche, interruzioni provvisorie di pubblici servizi, attraversamenti, cautelamenti, trasporti speciali, abilitazione di impianti nonché le spese ad esse relative per tasse, diritti, indennità, canoni, abilitazione di impianti, cauzioni, ecc. .

Tab. II - 3 Schema tipo di cartello indicatore

• Amministrazione centrale				
• Stazione Appaltante
• Comitato
• Ufficio componenti alla gestione dell'opera
• Segreteria del procedimento
• Ufficio Lavori in corso				
• Ufficio dei Lavori degli appalti di sicurezza				
• Impianti e segnaletica di cantiere (secondo provvedimenti vigenti)				
• Servizio di legge o da piano d'andamento
• Concessionari e dell'opera
• Imprese esecutrice (nomi e cognomi) - dati di qualificazione per categoria ed importo - oppure di iscrizione alla C.C.I.A.A.				
• Fornitura
• Offerta di appalto
• Responsabile dell'aver
• Direttore dell'aver
• Coordinatore di esecuzione
• Direzione generale				
• Ufficio di cantiere
• Direttore del cantiere
• Assistenza tecnica
• Subappaltatori (nomi e cognomi) - dati di qualificazione per categoria ed importo - oppure di iscrizione alla C.C.I.A.A.				
• Spazio per aggiunte
Nota: l'ufficio informazioni sull'opera possono essere assunti presso l'Ufficio di cantiere (specificare per esteso anche per l'utilizzo delle stadi).				

In difetto rimane ad esclusivo carico dell'Appaltatore ogni eventuale multa o contravvenzione nonché il risarcimento degli eventuali danni.

32.19 La conservazione ed il ripristino delle vie, dei passaggi e dei servizi, pubblici o privati, che venissero interrotti per l'esecuzione dei lavori, provvedendosi a proprie spese con opportune opere provvisorie o provvisorie deviazioni. Ove l'appalto contemplasse la costruzione di nuove strade, l'Appaltatore sarà anche obbligato a mantenere e conservare tutte le servitù attive e passive esistenti sulle strade oggetto dell'appalto, rimanendo responsabile di ogni conseguenza che l'Amministrazione, sotto tale riguardo, dovesse sopportare.

32.20 Il risarcimento dei danni che in dipendenza del modo di esecuzione dei lavori venissero arrecati a proprietà pubbliche e private od a persone, restando libere ed indenni l'Amministrazione appaltante ed il suo personale.

32.21 **La fornitura di cartelli indicatori e la relativa installazione, nel sito o nei siti indicati dalla Direzione, entro 5 giorni dalla consegna dei lavori. I cartelloni, delle dimensioni minime di mt. 1,00 x 2,00 recheranno impresse a colori indelebili le diciture riportate nello schema di cui alla tabella II-3, con le opportune modifiche ed integrazioni da apportare, ove occorra, in relazione alla peculiarità delle singole opere. In particolare, nello spazio per aggiornamento dati, dovranno essere indicate le sospensioni e le interruzioni intervenute nei lavori, le relative motivazioni, le previsioni di ripresa ed i nuovi tempi.**

Per le opere con rilevante sviluppo dimensionale sarà installato, conformemente alle disposizioni della D.L., un numero di cartelli adeguato alla estensione del cantiere.

Tanto i cartelli che le armature di sostegno dovranno essere eseguiti con materiali di adeguata resistenza e di decoroso aspetto e mantenuti in ottimo stato fino al collaudo dei lavori.

Per la mancanza od il cattivo stato del prescritto numero di cartelli indicatori, sarà applicata all'Appaltatore una penale di €. 150,00. Sarà inoltre applicata una penale giornaliera di €. 15,00 dal giorno della constatata inadempienza fino a quello dell'apposizione o riparazione del cartello mancante o deteriorato. L'importo delle penali sarà addebitato sul certificato di pagamento in acconto, successivo all'inadempienza.

32.22 **La fornitura di notizie statistiche sull'andamento dei lavori, per periodi quindicinali, a decorrere dal sabato immediatamente successivo alla consegna degli stessi, come di seguito:**

a) - *Numero degli operai impiegati, distinti nelle varie categorie, per ciascun giorno della quindicina, con le relative ore lavorative.*

b) - *Genere di lavoro eseguito nella quindicina, giorni in cui non si è lavorato e cause relative. Dette notizie dovranno pervenire alla Direzione non oltre il mercoledì immediatamente successivo al termine della quindicina, stabilendosi una penale, per ogni giorno di ritardo, di Euro 5,00.*

32.23 **L'esaurimento delle acque superficiali o di infiltrazione concorrenti nei cavi e l'esecuzione di opere provvisionali per lo scolo e la deviazione preventiva di esse dalle sedi stradali o dal cantiere, in generale.**

32.24 **La riparazione dei danni, dipendenti anche da forza maggiore, che si verificassero negli scavi, nei rinterri, agli attrezzi ed a tutte le opere provvisionali.**

32.25 **L'esecuzione di modelli e campionature di lavori, materiali e forniture che venissero richiesti dalla Direzione Lavori.**

32.26 **L'approntamento di un laboratorio di cantiere, fisso o mobile e con le necessarie attrezzature, che l'Amministrazione ritenesse di istituire, nonché le spese per il personale addetto. In particolare, per i movimenti di terra, tale laboratorio dovrà essere provvisto della seguente attrezzatura:**

• *per le analisi granulometriche, a mezzo vagliatura meccanica: una serie di setacci della serie U.N.I., due bilance tecniche aventi rispettivamente portata di Kg. 10 (con approssimazione al grammo) e di 200 grammi (con approssimazione al centigrammo), una stufetta da campo per temperatura fino a 120 °C, oltre gli accessori;*

• *per la determinazione dei limiti di liquidità, plasticità e ritiro: gli appositi apparecchi di Casagrande con relativi accessori;*

• *per la determinazione della densità massima, dell'umidità ottima e della percentuale dei vuoti: apparecchio Proctor Standard e modificato, con relativi accessori;*

• *per la determinazione della densità in sito, umidità e percentuale dei vuoti: apparecchi usuali idonei.*

32.27 **L'esecuzione di esperienze ed analisi, come anche verifiche, assaggi e relative spese che venissero in ogni tempo ordinati dalla Direzione Lavori, presso il laboratorio di cantiere o presso gli Istituti autorizzati, sui materiali e forniture da impiegare od impiegati o sulle opere, in corrispettivo a quanto prescritto nella normativa di accettazione o di esecuzione.**

32.28 **La conservazione dei campioni fino al collaudo, muniti di sigilli controfirmati dalla Direzione e dall'Appaltatore, in idonei locali o negli uffici direttivi.**

32.29 **Il carico, trasporto e scarico dei materiali delle forniture e dei mezzi d'opera ed il collocamento a deposito od in opera con le opportune cautele atte ad evitare danni od infortuni.**

32.30 **Il ricevimento dei materiali e forniture escluse dall'appalto nonché la loro sistemazione, conservazione e custodia, garantendo a proprie spese e con piena responsabilità il perfetto espletamento di tali operazioni.**

32.31 **La custodia di opere escluse dall'appalto eseguite da ditte diverse per conto dell'Amministrazione o della stessa direttamente.**

La riparazione dei danni che, per ogni causa o per negligenza dell'Appaltatore, fossero apportati ai materiali forniti od ai lavori da altri compiuti.

32.32 **L'autorizzazione al libero accesso alla Direzione Lavori ed al personale di assistenza e sorveglianza, in qualsiasi momento, nei cantieri di lavoro o di produzione dei materiali, per le prove, i controlli, le misure e le verifiche previsti dal presente Capitolato.**

32.33 **L'autorizzazione al libero accesso ad altre Imprese o Ditte ed al relativo personale dipendente, ai cantieri di lavoro, nonché l'uso parziale o totale di ponteggi, impalcature, opere provvisionali ed apparecchi di sollevamento, senza diritto a compenso, per tutto il tempo occorrente all'esecuzione dei lavori o delle forniture scorporate.**

- 32.34 La fornitura di fotografie delle opere nel formato, numero e frequenza prescritti dalla Direzione Lavori e comunque non inferiori a due per ogni stato di avanzamento, nel formato 18 x 24.
- 32.35 L'assunzione di un Direttore del cantiere, ove l'Appaltatore non ne abbia il titolo, nella persona di un tecnico professionalmente abilitato, regolarmente iscritto all'Albo di categoria, e di competenza professionale estesa ai lavori da dirigere. Il nominativo ed il domicilio di tale tecnico dovranno essere comunicati alla Direzione, per iscritto, prima dell'inizio dei lavori.
- 32.36 La calcolazione di tutti gli impianti compresi nell'appalto e la relativa progettazione esecutiva, ove non inserita in progetto, compresa ogni incombenza e spesa per denunce, approvazioni, licenze, collaudi, omologazioni ecc. che al riguardo fossero prescritti.
- 32.37 La calcolazione delle strutture resistenti e la relativa progettazione esecutiva, nella ipotesi e con gli oneri di cui sopra, fermo restando che l'approvazione del progetto da parte della Direzione Lavori non solleva l'Appaltatore, il Progettista ed il Direttore del cantiere, per le rispettive competenze, dalla responsabilità relativa alla stabilità di dette opere.
- 32.38 Le indagini geognostiche e lo studio della portanza dei terreni a verifica delle soluzioni strutturali e del dimensionamento delle opere di fondazione o di sostegno, delle condizioni di posa dei rilevati, dei rivestimenti delle gallerie ed in genere di qualunque opera correlata alle caratteristiche degli stessi.
- 32.39 Le prove di carico e le verifiche delle varie strutture (pali di fondazione, travi, solai, mensole, rampe, ecc.) che venissero ordinate dalla Direzione o dal Collaudatore; l'apprestamento di quanto occorrente (materiali, mezzi d'opera, opere provvisionali, operai e strumenti) per l'esecuzione di tali prove e verifiche.
- 32.40 L'osservanza delle norme di polizia stradale, di quelle di polizia mineraria nonché di tutte le prescrizioni, leggi e regolamenti in vigore per l'uso di mine, ove tale uso sia consentito.
- 32.41 La consegna e l'uso di tutte o di parte delle opere eseguite, previo accertamento verbalizzato in contraddittorio, ancor prima di essere sottoposte a collaudo.
- 32.42 La custodia, la conservazione, la manutenzione ordinaria e straordinaria di tutte le opere fino al collaudo;
- 32.43 Lo sgombero e la pulizia del cantiere entro un mese dall'ultimazione dei lavori, con la rimozione di tutti i materiali residuali, i mezzi d'opera, le attrezzature e gli impianti esistenti nonché con la perfetta pulizia di ogni parte e di ogni particolare delle opere da sfrabbricidi, calcinacci, sbavature, pitture, unto, ecc.
- 32.44 Le spese per i collaudi tecnici prescritti dall'Amministrazione o per legge per le strutture e gli impianti, ivi compresi gli onorari spettanti ai collaudatori designati. Tali oneri vigendo comunque, ove detti onorari non siano stati appositamente previsti ed inseriti, come spese tecniche, tra le norme a disposizione dell'Amministrazione.
- 32.45 Le spese di collaudazione per tutte le indagini, prove e controlli che il Collaudatore o i Collaudatori riterranno opportuno disporre, a loro insindacabile giudizio, e per gli eventuali ripristini.
- 32.46 Le spese di contratto ed accessorie e cioè tutte le spese e tasse, nessuna esclusa, inerenti e conseguenti alla stipulazione del contratto e degli eventuali atti complementari, le spese per le copie esecutive, le tasse di registro e di bollo principali e complementari.
- 32.47 **SICUREZZA**
- 32.47.1 **Norme generali**
- I lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e **igiene** del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene.
- L'appaltatore è altresì obbligato ad osservare scrupolosamente le disposizioni del vigente Regolamento Locale di Igiene, per quanto attiene la gestione del cantiere.
- L'appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate.
- L'appaltatore non può iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nell'applicazione di quanto stabilito nel presente articolo.
- 32.47.2 **Piani di Sicurezza**
- Per i lavori per cui non è prevista la redazione del PSC ai sensi del decreto legislativo 81/2008, l'Appaltatore avrà l'obbligo, a norma dell'art. 131 del Codice dei contratti pubblici, entro trenta giorni dall'aggiudicazione e comunque prima della consegna dei lavori, di redigere e consegnare all'Amministrazione un piano di sicurezza sostitutivo del piano di sicurezza e di coordinamento.
- Per i lavori per cui è prevista la redazione del PSC ai sensi del decreto legislativo 81/2008, l'Appaltatore avrà l'obbligo, a norma dell'art. 131 del Codice dei contratti pubblici, entro trenta giorni dall'aggiudicazione e comunque prima della consegna dei lavori, di redigere e consegnare all'Amministrazione:
- 1) - *Eventuali proposte integrative del Piano di Sicurezza e di Coordinamento;*
 - 2) - *Un Piano Operativo di Sicurezza (POS) per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, da considerare come piano complementare di dettaglio dei piani di cui al punto 1.*

Il piano operativo di sicurezza comprende il documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 28 del D. leg.vo n. 81 del 2008 s.m.i., e contiene inoltre le notizie di cui all'articolo 26 dello stesso decreto, con riferimento allo specifico cantiere e deve essere aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni.

Tutti i piani superiormente individuati faranno parte del contratto di appalto o di concessione. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi, da parte dell'Appaltatore (o del concessionario), previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiranno causa di risoluzione del contratto.

L'Appaltatore, prima dell'inizio dei lavori ovvero in corso d'opera, potrà presentare al Coordinatore per l'esecuzione proposte di modifiche od integrazioni al piano od ai piani trasmessi dall'Amministrazione, per esigenze di adeguamento tecnologico o di rispetto di eventuali norme disattese.

L'Appaltatore, inoltre, durante l'esecuzione dell'opera, osserverà le misure generali di tutela di cui all'art. 3 del D. Leg.vo n. 81/2008 s.m.i..

Art. 33

ESECUZIONE D'UFFICIO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - RECESSO

33.1 GENERALITÀ

Nel caso in cui l'Appaltatore si rifiutasse all'immediato rifacimento delle opere male eseguite, all'esecuzione delle opere mancanti, alla demolizione e sostituzione di quelle non rispondenti alle condizioni contrattuali, o non rispettasse o ritardasse il programma accettato o sospendesse i lavori, ed in generale, in tutti i casi previsti dagli artt. 135 e 136 del Codice dei contratti pubblici, l'Amministrazione appaltante avrà il diritto di procedere all'esecuzione d'ufficio dei lavori od alla risoluzione del contratto in danno dell'Appaltatore stesso.

33.2 ESECUZIONE D'UFFICIO

Per l'esecuzione d'ufficio nei casi previsti dall'Amministrazione potrà avvalersi delle somme extraliquidate e da liquidarsi all'Appaltatore, di quelle depositate in garanzia e di ogni altra somma che risultasse a credito dello stesso in dipendenza del contratto. L'eccedenza delle spese per l'esecuzione d'ufficio si riterrà a carico dell'Appaltatore che dovrà immediatamente rifonderle.

L'esecuzione dei lavori in danno non libera l'Appaltatore dalle penali nelle quali fosse incorso ai sensi del presente Capitolato.

Dal momento in cui la stazione appaltante avrà disposto i lavori in danno e durante il corso dei lavori stessi, e' vietato all'Appaltatore inadempiente di potere eseguire, senza esplicito consenso preventivo dell'Amministrazione, ammannimenti e depositi di materiali o, in qualsiasi modo, mostrare ingerenza nei lavori stessi.

Trasgredendo a ciò l'Appaltatore sarà ritenuto come occupatore abusivo del suolo pubblico e l'Amministrazione potrà disporre, con apposita ordinanza, l'immediata rimozione dei materiali a spese e danno del contravventore, contro il quale, inoltre, si procederà ai sensi delle leggi sulle opere pubbliche e di polizia stradale, indipendentemente da ogni altra azione che la stazione appaltante volesse intraprendere.

In qualsiasi caso di esecuzione dei lavori in danno la stazione appaltante avrà la facoltà di procedere, tramite suoi funzionari e con l'assistenza di due testimoni, alla presa in possesso dei cantieri, opere in corso, materiali, magazzini, depositi, attrezzi e mezzi d'opera, senza bisogno di alcuna altra formalità.

33.3 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - RECESSO

Si darà luogo alla risoluzione del contratto oltre nei casi previsti dal Codice dei contratti pubblici e del Regolamento, anche in ogni altro caso d'inadempimento dell'Appaltatore ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione. Si richiama in particolare l'inosservanza delle norme di sicurezza di cui al precedente punto 32.47. ed il caso di cui all'art.7 del presente Capitolato.

L'Amministrazione potrà risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata con messa in mora di 15 giorni, senza la necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:

- a) frode nell'esecuzione dei lavori;
- b) inadempimento alle disposizioni del Direttore dei Lavori riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;
- c) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dei lavori;
- d) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza del lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
- e) sospensione dei lavori o mancata ripresa degli stessi da parte dell'Appaltatore senza giustificato motivo;
- f) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;
- g) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione di norme sostanziali regolanti il contratto;
- h) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto ed allo scopo dell'opera;
- i) mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al decreto legislativo n° 81/2008 s.m.i., o dei piani di sicurezza di cui agli articoli del presente capitolato, o delle ingiunzioni fattegli al riguardo dal Coordinatore per la sicurezza.

Il contratto è altresì risolto in caso di perdita da parte dell'appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o l'irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione.

Nei casi di rescissione del contratto o di esecuzione di ufficio, la comunicazione della decisione assunta dalla Stazione appaltante è fatta all'Appaltatore nella forma dell'ordine di servizio o della raccomandata con avviso di ricevimento, con la contestuale indicazione della data nella quale avrà luogo l'accertamento dello stato di consistenza dei lavori.

In relazione a quanto sopra, alla data comunicata dalla Stazione appaltante si fa luogo, in contraddittorio fra il Direttore dei lavori e l'Appaltatore o suo rappresentante ovvero, in mancanza di questi, alla presenza di due testimoni, alla redazione dello stato di consistenza dei lavori, all'inventario dei materiali, delle attrezzature e dei mezzi d'opera esistenti in cantiere, nonché, nel caso di esecuzione

d'ufficio all'accertamento di quali di tali materiali, attrezzature e mezzi d'opera debbano essere mantenuti a disposizione della Stazione appaltante per l'eventuale riutilizzo e alla determinazione del relativo costo.

Nei casi di rescissione del contratto e di esecuzione d'ufficio, come pure in caso di fallimento dell'Appaltatore, i rapporti economici con questo o con il curatore sono definiti, con salvezza di ogni diritto e ulteriore azione della Stazione appaltante, nel seguente modo:

- a) ponendo a base d'asta del nuovo appalto l'importo lordo dei lavori di completamento da eseguire d'ufficio in danno, risultante dalla differenza tra l'ammontare complessivo lordo dei lavori posti a base d'asta nell'appalto originario, eventualmente incrementato per perizie in corso d'opera oggetto di regolare atto di sottomissione o comunque approvate o accettate dalle parti, e l'ammontare lordo dei lavori eseguiti dall'appaltatore inadempiente medesimo;
- b) ponendo a carico dell'Appaltatore inadempiente:
 - 1) l'eventuale maggiore costo derivante dalla differenza tra importo netto di aggiudicazione del nuovo appalto per il completamento dei lavori e l'importo netto degli stessi risultante dall'aggiudicazione effettuata in origine all'Appaltatore inadempiente;
 - 2) l'eventuale maggiore costo derivato dalla ripetizione della gara di appalto eventualmente andata deserta, necessariamente effettuata con importo a base d'asta opportunamente maggiorato;
 - 3) l'eventuale maggiore onere per la Stazione appaltante per effetto della tardata ultimazione dei lavori, delle nuove spese di gara e di pubblicità, delle maggiori spese tecniche di direzione, assistenza, contabilità e collaudo dei lavori, dei maggiori interessi per il finanziamento dei lavori, di ogni eventuale maggiore e diverso danno documentato, conseguente alla mancata tempestiva utilizzazione delle opere alla data prevista dal contratto originario.

Art. 34

SUBAPPALTO E COTTIMO - NOLI A CALDO E CONTRATTI DI FORNITURA - DIVIETI - FUSIONI

34.1 GENERALITÀ

L'Appaltatore, in possesso della qualificazione nella categoria di opere generali o di opere specializzate, indicate nel bando di gara come categoria prevalente, può, fatto salvo quanto previsto dal comma 2 dell'art.109 del Regolamento D.P.R. 207/2010, eseguire direttamente tutte le lavorazioni di cui si compone l'opera od il lavoro anche se non è in possesso delle relative qualificazioni. In ogni caso potrà subappaltare dette lavorazioni ad imprese in possesso delle relative qualificazioni.

34.2 SUBAPPALTO E COTTIMO

Salvo diverse condizioni disposte dalla legge, non è consentito l'affidamento in subappalto o in cottimo per la realizzazione dell'intera opera appaltata e comunque per la totalità dei lavori della categoria prevalente, sotto pena di immediata rescissione del contratto, di perdita della cauzione e del pagamento degli eventuali danni. In particolare, per quanto riguarda la categoria prevalente, la quota parte subappaltabile, a norma di quanto previsto dall'art.170 del Regolamento D.P.R. 207/2010, non potrà essere superiore al 30 per cento.

L'Appaltatore è tenuto quindi, in linea generale, ad eseguire in proprio le opere od i lavori compresi nel contratto. Tutte le lavorazioni comunque, a qualsiasi categoria appartengano sono subappaltabili od affidabili in cottimo salvo venti disposizioni che prevedano, per particolari ipotesi, il divieto di affidamento in subappalto.

In ogni caso tale affidamento è consentito, previa autorizzazione dell'Amministrazione, alle seguenti condizioni:

- 1) - che i concorrenti all'atto dell'offerta o l'affidatario, nel caso di varianti in corso d'opera, all'atto dell'affidamento, abbiano indicato i lavori o le parti di opere che intendono subappaltare o concedere in cottimo;
- 2) - che l'Appaltatore provveda al deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative lavorazioni;
- 3) - che al momento del deposito presso la stazione appaltante l'Appaltatore trasmetta altresì la documentazione attestante che il subappaltatore è in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per la partecipazione alle gare di lavori pubblici, in relazione alla categoria e all'importo dei lavori da realizzare in subappalto o in cottimo;
- 4) - che non sussista, nei confronti dell'affidatario del subappalto o del cottimo, alcuno dei divieti previsti dalle normative in vigore ed in particolare alcuno dei divieti previsti dall'articolo 67 del D.lgs. n. 159 del 6/9/2011; a tale scopo, qualora l'importo del contratto di subappalto sia superiore ad Euro 150.000, l'appaltatore deve produrre alla Stazione appaltante la documentazione necessaria agli adempimenti di cui alla vigente legislazione in materia di prevenzione dei fenomeni mafiosi e lotta alla delinquenza organizzata, relativamente alle imprese subappaltatrici e cottimiste, con le modalità di cui al citato D.lgs. 159/2011;

Il subappalto e l'affidamento in cottimo devono essere autorizzati preventivamente dalla Stazione appaltante in seguito a richiesta scritta dell'appaltatore; l'autorizzazione è rilasciata entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta per non più di 30 giorni, ove ricorrano giustificati motivi; trascorso il medesimo termine, eventualmente prorogato, senza che la Stazione appaltante abbia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa a tutti gli effetti qualora siano verificate tutte le condizioni di legge per l'affidamento del subappalto. Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini per il rilascio dell'autorizzazione da parte della Stazione appaltante sono ridotti della metà.

L'affidamento di lavori in subappalto o in cottimo comporta i seguenti obblighi:

- a) l'appaltatore deve praticare, per i lavori e le opere affidate in subappalto, i prezzi risultanti dall'aggiudicazione ribassati in misura non superiore al 20 per cento;
- b) nei cartelli esposti all'esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici, completi dell'indicazione della categoria dei lavori subappaltati e dell'importo dei medesimi;
- c) le imprese subappaltatrici devono osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori e sono responsabili, in solido con l'appaltatore, dell'osservanza delle norme anzidette nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del

subappalto;

- d) le imprese subappaltatrici, per tramite dell'appaltatore, devono trasmettere alla Stazione appaltante, prima dell'inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi ed antinfortunistici;

Le presenti disposizioni si applicano anche alle associazioni temporanee di imprese e alle società anche consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente i lavori scorparabili.

Ai fini del presente articolo è considerato subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedano l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo dei lavori affidati o di importo superiore a 100.000 Euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto di subappalto.

I lavori affidati in subappalto non possono essere oggetto di ulteriore subappalto pertanto il subappaltatore non può subappaltare a sua volta i lavori. Fanno eccezione al predetto divieto le forniture con posa in opera di impianti e di strutture speciali individuate con apposito regolamento; in tali casi il fornitore o il subappaltatore, per la posa in opera o il montaggio, può avvalersi di imprese di propria fiducia per le quali non sussista alcuno dei divieti di cui al punto 4 del presente articolo. È fatto obbligo all'appaltatore di comunicare alla Stazione appaltante, per tutti i sub-contratti, il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati.

34.3 NOLI A CALDO - CONTRATTI DI FORNITURA

Le disposizioni di cui all'articolo relativo ai subappalti e cottimi si applicano anche ai noli a caldo ed ai contratti di fornitura con posa in opera del materiale fornito, quando il valore di quest'ultimo sia inferiore rispetto a quello dell'impiego di mano d'opera.

34.4 DIVIETI ED OBBLIGHI

Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità. È vietata qualsiasi modificazione alla composizione delle associazioni di cui all'art. 34 del Codice dei contratti pubblici, rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta. L'inosservanza dei divieti comporterà l'annullamento dell'aggiudicazione o la nullità del contratto, nonché l'esclusione dei concorrenti riuniti in associazione o consorzio concomitanti o successivi alle procedure di affidamento.

L'esecuzione delle opere e dei lavori affidati in subappalto non potrà formare oggetto di ulteriore subappalto, fatta salva la fornitura con posa in opera di strutture e di impianti ed opere speciali di cui all'art.107, comma 2 del Regolamento D.P.R. 207/2010 (vedi art.118 comma 11 del Codice); in tali casi il fornitore o subappaltatore, per la posa in opera o per il montaggio, potrà avvalersi di imprese di propria fiducia per le quali non sussista alcuno dei divieti di cui all'art. 67 del D. lgs. 159/2011.

È vietato ancora all'Appaltatore, a norma della Legge 23 ottobre 1960, n. 1369, di affidare in appalto ed in subappalto od in qualsiasi altra forma, anche a società cooperative, l'esecuzione di mere prestazioni di lavoro mediante impiego di mano d'opera assunta e retribuita dall'Appaltatore o dall'intermediario, qualunque sia la natura dell'opera o del servizio cui le prestazioni si riferiscono. È altresì vietato di affidare ad intermediari, siano questi dipendenti, terzi o società anche se cooperative, lavori da eseguirsi a cottimo da prestatori di opere assunti e retribuiti da tali intermediari.

È vietata infine qualunque cessione di credito e qualunque procura che non siano riconosciute dall'Amministrazione.

È fatto obbligo all'Appaltatore di comunicare alla stazione appaltante per tutti i subcontratti stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del subcontraente, l'importo del contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati.

34.5 FUSIONI E CONFERIMENTI

Le cessioni di aziende e gli atti di trasformazione, fusione e scissione relativi ad imprese che eseguono opere pubbliche non hanno singolarmente effetto nei confronti di ciascuna amministrazione aggiudicatrice fino a che il cessionario, ovvero il soggetto risultante dall'avvenuta trasformazione, fusione o scissione, non abbia proceduto nei confronti di essa alle comunicazioni previste dall'art.1 del D.P.C.M. 11 maggio 1991, n.187, e non abbia documentato il possesso dei requisiti previsti dall' art. 40 del Codice dei contratti pubblici.

Nei sessanta giorni successivi l'Amministrazione potrà opporsi al subentro del nuovo soggetto nella titolarità del contratto, con effetti risolutivi sulla situazione in essere, laddove, in relazione alle comunicazioni di cui al precedente capoverso, non sussistano, per i soggetti di cui al Decreto Legislativo 8 agosto 1994 n°490, i requisiti di cui all'art. 67 del Decreto Legislativo 159/2011.

Art. 35

RESPONSABILITA' IN MATERIA DI SUBAPPALTO

L'appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione appaltante per l'esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando la Stazione appaltante medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all'esecuzione di lavori subappaltati.

Il direttore dei lavori e il Responsabile del procedimento, nonché il coordinatore per l'esecuzione in materia di sicurezza di cui all'articolo 92 del decreto legislativo n. 81 del 2008 s.m.i., provvedono a verificare, ognuno per la propria competenza, il rispetto di tutte le condizioni di ammissibilità e del subappalto.

Il subappalto non autorizzato comporta le sanzioni penali previste dal decreto-legge 29 aprile 1995, n. 139, convertito dalla legge 28 giugno 1995, n. 246 (ammenda fino a un terzo dell'importo dell'appalto, arresto da sei mesi ad un anno).

Art. 36

PAGAMENTO AI SUBAPPALTATORI

L'importo dei lavori affidati in subappalto od in cottimo, in rapporto alle disposizioni del bando, potrà essere corrisposto all'interessato direttamente od indirettamente. Nel primo caso l'Appaltatore comunicherà all'Amministrazione la parte dei lavori eseguiti dal subappaltatore o cottimista con la specificazione del relativo importo e con proposta motivata di pagamento. Nel secondo caso è fatto

obbligo all'Appaltatore di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti al subappaltatore o cottimista, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.

Art. 37 PREZZI DI ELENCO – REVISIONE

37.1 GENERALITÀ

I prezzi unitari e globali in base ai quali, sotto deduzione del pattuito ribasso d'asta, saranno pagati i lavori appaltati a misura ed a forfait e le somministrazioni, risultano dall'Elenco allegato al contratto. Essi comprendono:

- a) - **Per i materiali:** ogni spesa per la fornitura, trasporti, imposte, cali, perdite, sfridi, ecc. nessuna eccettuata, per darli pronti all'impiego, a piè d'opera, in qualsiasi punto del lavoro.
- b) - **Per gli operai e mezzi d'opera:** ogni spesa per fornire i medesimi di attrezzi ed utensili del mestiere, nonché quote per assicurazioni sociali, per infortuni ed accessori di ogni specie.
- c) - **Per i noli:** ogni spesa per dare a piè d'opera i macchinari ed i mezzi d'opera, pronti al loro uso.
- d) - **Per i lavori:** tutte le spese per i mezzi d'opera provvisori, nessuna esclusa e quanto altro occorre, a norma dell'art.5 del D.M. 19/04/2000 n°145 e dell'art. 32 del Regolamento D.P.R. 207/2010, per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte, intendendosi nei prezzi stessi compreso ogni compenso per gli oneri tutti che l'Appaltatore dovrà sostenere a tale scopo, anche se non esplicitamente richiamati.

I prezzi medesimi, diminuiti del ribasso offerto e sotto le condizioni tutte del contratto e del presente Capitolato, s'intendono accettati dall'Appaltatore in base a calcoli di sua convenienza, a tutto suo rischio e quindi invariabili durante tutto il periodo dei lavori ed indipendenti da qualsiasi volontà.

37.2 REVISIONE DEI PREZZI

L'Appaltatore ha l'obbligo di condurre a termine i lavori in appalto anche se in corso di esecuzione dovessero intervenire variazioni di tutte o parte delle componenti dei costi di costruzione.

A norma dell'art. 133, comma 2, del Codice dei contratti pubblici, non è ammessa la facoltà di procedere alla revisione dei prezzi e non si applica il comma 1 dell'art.1664 del Codice Civile.

37.3 PREZZO CHIUSO

A norma dell'art. 133, comma 3, del Codice dei contratti pubblici, per i lavori in appalto si applica il prezzo chiuso, consistente nel prezzo dei lavori al netto del ribasso d'asta, aumentato di una percentuale da applicarsi, nel caso in cui la differenza tra il tasso di inflazione reale ed il tasso programmato nell'anno precedente sia superiore al 2 per cento, all'importo dei lavori ancora da eseguire per ogni anno intero previsto per l'ultimazione dei lavori stessi.

Art. 38 LAVORI NON PREVISTI-NUOVI PREZZI

Ove, durante la realizzazione delle opere, si dovesse presentare la necessità di eseguire categorie di lavori non previsti o di utilizzare materiali diversi da quelli designati, prima di procedere all'esecuzione di dette opere si dovranno pattuire nuovi prezzi, conformemente a quanto stabilito dall'art. 163 del Regolamento D.P.R. 207/2010 mediante la compilazione di nuove analisi o assimilando detti prezzi a categorie di lavori simili compresi nel contratto; andrà redatto apposito verbale di concordamento; tali prezzi potranno essere inseriti in contabilità a titolo provvisorio, in pendenza del procedimento di approvazione degli stessi secondo le previsioni di legge.

Qualora, relativamente alle varianti che si rendessero necessarie in corso d'opera fosse richiesta la formulazione di prezzi non contemplati nell'elenco prezzi allegato al progetto o nel Prezzario Regione Sicilia vigente al momento della presentazione dell'offerta la Direzione dei lavori procederà alla definizione dei nuovi prezzi sulla base di criteri comparativi riferiti ai prezzi di contratto oppure redigendo una dettagliata analisi dei nuovi prezzi e dietro formale accettazione espressa dall'Appaltatore nelle forme previste.

I nuovi prezzi verranno stabiliti secondo le tariffe vigenti al momento dell'esecuzione dell'opera aumentate della percentuale per spese generali e utili dell'Impresa e dedotto il ribasso d'asta praticato in sede di gara.

Art. 39 VARIANTI IN CORSO D'OPERA

Gli elaborati progettuali devono ritenersi documenti atti ad individuare la consistenza qualitativa e quantitativa delle specifiche opere da eseguirsi.

Il Direttore dei lavori potrà disporre variazioni agli interventi previsti, che non rappresentino varianti e non sono quindi sottoponibili alla relativa disciplina, volti a risolvere aspetti di dettaglio che non comportino un aumento dell'importo presuntivo fissato negli ordinativi di lavoro.

Ai sensi all'art. 132 del Codice dei contratti pubblici, le varianti in corso d'opera possono essere ammesse, sentiti il progettista ed il direttore dei lavori, esclusivamente qualora ricorra uno dei seguenti motivi:

- a) per esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari;
- b) per cause imprevedute e imprevedibili accertate nei modi stabiliti dal Regolamento, o per l'intervenuta possibilità di utilizzare materiali, componenti e tecnologie non esistenti al momento della progettazione che possono determinare, senza aumento di costo, significativi miglioramenti nella qualità dell'opera o di sue parti e sempre che non alterino l'impostazione progettuale;
- c) per la presenza di eventi inerenti la natura e specificità dei beni sui quali si interviene verificatisi in corso d'opera, o di rinvenimenti impreveduti o non prevedibili nella fase progettuale;

- d) nei casi previsti dall'articolo 1664, secondo comma, del codice civile;
- e) per il manifestarsi di errori o di omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera ovvero la sua utilizzazione; in tal caso il Responsabile del procedimento ne dà immediatamente comunicazione all'Osservatorio e al progettista.

Non sono considerati varianti ai sensi di quanto sopra gli interventi disposti dal Direttore dei Lavori per risolvere aspetti di dettaglio, che siano contenuti entro un importo non superiore al 10 per cento per i lavori di recupero, ristrutturazione, manutenzione e restauro e al 5 per cento per tutti gli altri lavori delle categorie di lavoro dell'appalto e che non comportino un aumento dell'importo del contratto stipulato per la realizzazione dell'opera.

Saranno inoltre ammesse, nell'esclusivo interesse dell'Amministrazione appaltante, varianti in corso d'opera, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento delle opere e della loro funzionalità, sempreché non comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del contratto. L'importo in aumento relativo a tali varianti non può superare il 5 per cento dell'importo originario del contratto e deve trovare copertura nella somma stanziata per l'esecuzione dell'opera al netto del 50 per cento dei ribassi d'asta conseguiti.

L'Appaltatore non può per nessun motivo introdurre di sua iniziativa variazioni o addizioni ai lavori assunti in confronto alle previsioni stabilite nel contratto se non è stato autorizzato per iscritto dalla Direzione dei lavori. Pertanto le varianti adottate arbitrariamente dall'impresa esecutrice dei lavori non saranno ricompensate da parte della Stazione appaltante.

Art. 40

RESPONSABILITÀ DELL'APPALTATORE DIFETTI DI COSTRUZIONE

L'appaltatore è l'unico responsabile dell'esecuzione delle opere appaltate in conformità alle migliori regole dell'arte, della rispondenza di dette opere e parti di esse alle condizioni contrattuali, del rispetto di tutte le norme di legge e di regolamento vigenti o che verranno emanati nel corso dell'esecuzione dell'opera, nonché dei danni direttamente od indirettamente causati durante lo svolgimento dell'appalto.

Le disposizioni impartite dalla Direzione Lavori, la presenza nei cantieri del personale di assistenza e sorveglianza, l'approvazione dei tipi, procedimenti e dimensionamenti strutturali e qualunque altro intervento devono intendersi esclusivamente connessi con la miglior tutela dell'Amministrazione e non diminuiscono la responsabilità dell'Appaltatore, che sussiste in modo assoluto ed esclusivo dalla consegna dei lavori al collaudo, fatto salvo il maggior termine di cui agli artt. 1667 e 1669 del Codice Civile.

L'Appaltatore si impegna inoltre all'osservanza:

- delle leggi, decreti, regolamenti e circolari emanati e vigenti alla data di esecuzione dei lavori in materia e di quelle citate nel presente Capitolato;
- delle norme tecniche e dei decreti di applicazione;
- delle leggi e normative di sicurezza, tutela dei lavoratori e prevenzione infortuni.

Per i difetti di costruzione si richiama in ogni caso quanto stabilito dall'art.18 del D.M 19/04/2000 n° 145.

Art. 41

RAPPRESENTANTE TECNICO DELL'APPALTATORE

A norma dell'art. 4 del D.M 19/04/2000 n° 145, l'Appaltatore che non conduce i lavori personalmente dovrà farsi rappresentare per mandato da persona fornita dei requisiti voluti. Il mandato dovrà essere depositato presso l'Amministrazione.

Tale persona dovrà dichiarare per iscritto l'accettazione dell'incarico e dovrà assumere dimora, per tutta la durata dei lavori, in luogo prossimo agli stessi.

La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell'impresa o da altro tecnico, regolarmente iscritto all'Albo di categoria, e di competenza professionale estesa ai lavori da dirigere. L'assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l'indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.

L'appaltatore, tramite il direttore di cantiere, assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell'appaltatore per motivi disciplinari, incapacità o grave negligenza.

L'appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.

Art. 42

INDICAZIONE DELLE PERSONE CHE POSSONO RISCOUTERE

La persona o le persone autorizzate a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme dovute in acconto od a saldo, saranno indicate nel contratto. Tale autorizzazione dovrà essere comprovata, nel caso di ditte individuali, mediante certificato della Camera di Commercio e nel caso di Società mediante appositi atti legali.

La cessazione o la decadenza dell'incarico delle persone designate a riscuotere dovrà essere notificata tempestivamente all'Amministrazione, non potendosi, in difetto, attribuire alla stessa alcuna responsabilità per pagamenti a persone non più autorizzate.

Art. 43

DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

43.1 ACCORDO BONARIO

In osservanza alle disposizioni di cui all'art. 240 del Codice dei contratti pubblici, qualora a seguito dell'iscrizione di riserve sui documenti contabili, l'importo economico dell'opera possa variare in misura sostanziale ed in ogni caso non inferiore al 10 per cento dell'importo contrattuale, il Responsabile del procedimento promuoverà la costituzione di un'apposita Commissione perché formuli, acquisita la relazione del Direttore dei lavori e, ove costituito, dell'Organo di collaudo, entro 90 giorni dall'apposizione dell'ultima delle predette riserve, proposta motivata di accordo bonario. Su tale proposta si pronunceranno, nei successivi 30 giorni, l'Appaltatore e l'Amministrazione.

La costituzione della Commissione potrà essere altresì promossa dal Responsabile del procedimento, indipendentemente dall'importo economico delle riserve da definirsi, al ricevimento del certificato di collaudo o di regolare esecuzione. In questo caso la proposta motivata della Commissione sarà formulata entro 90 giorni dal ricevimento.

La procedura per la definizione per l'accordo bonario potrà essere reiterata per una sola volta. Decorso il termine di cui sopra sarà facoltà dell'Appaltatore il ricorso al procedimento arbitrale.

L'accordo bonario, definito con le modalità di cui all'art. 240 de Codice dei contratti pubblici, ed accettato dall'Appaltatore, ha natura transattiva. Le parti avranno facoltà di conferire alla Commissione il potere di assumere decisioni vincolanti, perfezionando per conto delle stesse l'accordo bonario risolutivo delle riserve.

Le riserve e le pretese dell'Appaltatore che in ragione del valore o del tempo di insorgenza non sono state oggetto della procedura di accordo bonario, saranno esaminate e valutate dall'Amministrazione entro 90 giorni dalla trasmissione degli atti di collaudo effettuata ai sensi dell'art. 234 del Regolamento D.P.R. 207/2010.

43.2 TRANSAZIONE

Anche al di fuori dei casi in cui è previsto il procedimento di accordo bonario di cui al precedente punto 33.1, le controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione dei contratti di lavori pubblici potranno sempre essere risolte mediante transazione nel rispetto del Codice Civile.

43.3 ARBITRATO

Ove non si proceda all'accordo bonario come sopra disciplinato e l'Appaltatore confermi le riserve e comunque per tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto, la definizione delle stesse potrà essere deferita ad arbitri, ai sensi dell'articolo 241 del Codice.

Qualora sussista la competenza arbitrale, il giudizio sarà demandato ad un Collegio Arbitrale costituito presso la Camera Arbitrale per i lavori pubblici istituita presso l'Autorità di cui all'art. 6 del Codice dei contratti pubblici.

43.4 GIUDIZIO ORDINARIO

Qualora il contratto o gli atti di gara non contengano espressa clausola compromissoria che faccia riferimento alla risoluzione arbitrale, la competenza a conoscere delle controversie derivanti dal contratto di appalto spetterà, ai sensi dell'art. 20 del C.P.C., al giudice del luogo dove il contratto è stato stipulato ovvero, secondo materia e competenza, al giudice amministrativo, ai sensi dell'art. 244 del Codice dei contratti pubblici.